



COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 38 del 17/12/2025

Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS 19 AGOSTO 2016 NR. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2024.

L'anno **duemilaventicinque** addì **diciassette** del mese di **dicembre** con inizio alle ore **20:00**, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

ZANGA GIANMARIO	Presente
MOROTTI PAOLA MADDALENA	Presente
QUASSI SIMONE	Presente
GELPI SARA	Assente
MAFFEIS PAOLO	Presente
SONZOGNI GIORGIA	Assente
MOLOGNI FABRIZIO	Presente
ROTA MARIA TERESA	Presente
BARCELLA ROMANO	Presente
MOROSINI ENRICO	Presente
MILESI ANDREA	Presente
EPIS FRANCESCO	Assente
BARCELLA GIOVANNI BATTISTA	Presente

PRESENTI N. 10

ASSENTI N. 3

Il Segretario Comunale BORSELLINO LUISA, che partecipa alla seduta, ha provveduto all'appello da cui sono risultati presenti n. **10** Consiglieri.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ZANGA GIANMARIO, nella sua qualità di Sindaco, ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al punto n. 4 all'ordine del giorno.

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS 19 AGOSTO 2016 NR. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2024

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

ATTESO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

DATO ATTO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- *esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P e precisamente:*
 - a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
 - b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo nr. 50 del 2016;*
 - c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo nr. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
 - d) *autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
 - e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliare, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3 , comma 1 , lettera a) del decreto legislativo nr. 50 del 2016;*
- *ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);*

CONSIDERATO che l'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, nr. 175 prevede che, annualmente, entro il 31 dicembre, le amministrazioni pubbliche:

- effettuino, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello stesso art. 20, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- approvino una relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato l'anno precedente;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 38 del 28/09/2017 ad oggetto: “Revisione straordinaria delle partecipazioni e art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016 nr. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, nr. 100”;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che:

- la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20 del T.U.;
- in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo comporta l'applicazione dell'art. 20 comma 7 del D.Lgs. nr. 175 del 19 agosto 2016;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dall'allegato A alla presente deliberazione, redatto secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014”

VISTO l'art. 30 del D.Lgs. 201 del 23.12.2022 avente per oggetto: “*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*” che al comma 2 dispone che, con riferimento alla ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel caso di servizi affidati in house, la relazione costituisca appendice al presente provvedimento;

ACQUISITO il parere del revisore dei conti in data 27.11.2025 prot. nr. 17768;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato acquisito ed allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, il parere in ordine alla REGOLARITA' TECNICO - CONTABILE espresso FAVOREVOLMENTE dal Responsabile del servizio Finanziario;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;

SENTITI gli interventi dei Consiglieri Comunali riportati nella registrazione in calce;

ESPERITA la seguente votazione palese per alzata di mano, il cui esito viene accertato dal Presidente:

Presenti	n.	10
Astenuti	n.	=
Votanti	n.	10
Voti favorevoli	n.	10
Voti contrari	n.	=

DELIBERA

DI APPROVARE per le motivazioni in premessa indicate, la revisione ordinaria annuale delle partecipazioni possedute al 31.12.2024 di cui all'allegato A alla presente deliberazione redatto secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti;

DI PRENDERE ATTO della relazione sulla situazione gestionale del servizio integrato di igiene ambientale affidato mediante l'istituto dell'"in house providing" che ai sensi di quanto stabilito dall'art. 30 comma 2 del D.Lgs. 201 del 23.12.2022 costituisce un'appendice del presente provvedimento;

DI PROCEDERE all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Dipartimento del Tesoro attraverso l'apposito applicativo nonché alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti ai sensi del comma 3 dell'art.20 del D.Lgs. 175/2016;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESPERITA l'ulteriore votazione palese per alzata di mano il cui esito viene proclamato dal Presidente :

Presenti	n.	10
Astenuti	n.	=
Votanti	n.	10
Voti favorevoli	n.	10
Voti contrari	n.	=

DELIBERA

di rendere **immediatamente eseguibile** la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

INTERVENTI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

PUNTO 4

Sindaco Zanga Gianmario

Punto 4 all'o.d.g: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS 19 AGOSTO 2016 NR. 175 - RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2024

Resp. Servizio Finanziario e Tributario: Nembrini Tamara

Si tratta anche in questo caso di un adempimento normativo. In base al decreto legislativo 175 del 2016 gli Enti devono fare una ricognizione in merito alle quote di partecipazioni che detengono presso società partecipate o anche enti strumentali al fine di verificare, se vi siano in base alla normativa prevista, i presupposti per il mantenimento della quota nella società o nell'ente strumentale. Questa ricognizione si avvale di diversi criteri, tra i quali l'andamento economico, poiché non deve avere la società partecipata o l'ente strumentale un esercizio negativo per più di tre esercizi consecutivi, ma anche la tipologia dell'attività, perché deve essere comunque coerente con l'interesse generale e istituzionale dell'ente. Attualmente noi abbiamo due sole partecipazioni in Uniacque e in Servizi Comunali, una gestisce l'acquedotto e l'altra la gestione del servizio di raccolta differenziata; e si dispone appunto in base a questa ricognizione il mantenimento.

Abbiamo anche la quota nel GAL che però per sua natura non è sottoposto alla misura di razionalizzazione.

Sindaco Zanga Gianmario

Ci sono interventi? Nessuna domanda? Allora se non ci sono domande metto in votazione anche a questo punto il punto 4, revisione periodica delle partecipazioni ex articolo 20, ricognizione delle partecipazioni possedute al 31 12 2024.

Chi è favorevole? All'unanimità.

Anche su questo punto metto in votazione l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? All'unanimità.



COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco
ZANGA GIANMARIO

IL Segretario Comunale
BORSELLINO LUISA



COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

Proposta N. 2025 / 1379
FINANZIARIO E TRIBUTARIO

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS
19 AGOSTO 2016 NR. 175 E S.M.O. - RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
POSSEDUTE AL 31.12.2024

PARERE TECNICO

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Albano S.A., 04/12/2025

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NEMBRINI TAMARA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

Proposta N. 2025 / 1379
FINANZIARIO E TRIBUTARIO

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS
19 AGOSTO 2016 NR. 175 E S.M.O. - RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
POSSEDUTE AL 31.12.2024

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Albano S.A., 04/12/2025

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
E TRIBUTARIO
NEMBRINI TAMARA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Albano Sant'Alessandro

Provincia di Bergamo

**Revisione periodica delle partecipazioni ex. art. 20, D.Lgs. 19
agosto 2016 n.175 e s.m.i.**

Deliberazione del consiglio comunale n. del/12/2025

Introduzione:

L'articolo 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica dispone che entro il 31 dicembre di ciascun anno -a decorrere all'anno 2018 -, ogni amministrazione pubblica debba effettuare, *“con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”*.

Ai sensi dell'art. 24 - comma 1 - del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica le amministrazioni devono dismettere le partecipazioni dirette e indirette:

- non riconducibili ad alcuna categoria tra quelle elencate dall'articolo 4 del TUSP;
- oppure che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TUSP;
- che ricadono in una delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del TUSP

Ai sensi dell'articolo 4 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica le amministrazioni non possono detenere quote del capitale di società per la *“produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali”*.

Le categorie previste dall'articolo 4 del TUSP, che consentono alle amministrazioni pubbliche di costituire società, acquisire o mantenere partecipazioni, sono:

- produzione di un servizio di interesse generale, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica, ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato, con unimprenditore privato;
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle direttive europee in materia di contratti pubblici e della disciplina nazionale di recepimento;
- servizi di committenza, incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 50/2016.

Inoltre, sempre l'articolo 4, prevede che:

- per valorizzare i loro immobili, le amministrazioni possano *“acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”*(articolo 4 comma 3);
- sia salva la possibilità di costituire società in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014 (articolo 4 comma 6);

- siano ammesse le partecipazioni nelle società per la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (articolo 4 comma 7);
- sia salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca e che sia salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche (articolo 4 comma 8);
- infine, sia fatta salva la possibilità di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi di interesse generale a rete, anche oltre l'ambito territoriale della collettività di riferimento, purché l'affidamento dei servizi sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica (articolo 4 europea in materia di aiuti di Stato alle imprese”.

All'atto della ricognizione ordinaria delle partecipazioni, le amministrazioni devono dismettere quelle che ricadono in una delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del TU come novellato dal decreto 100/2017. L'articolo 20 impone la dismissione:

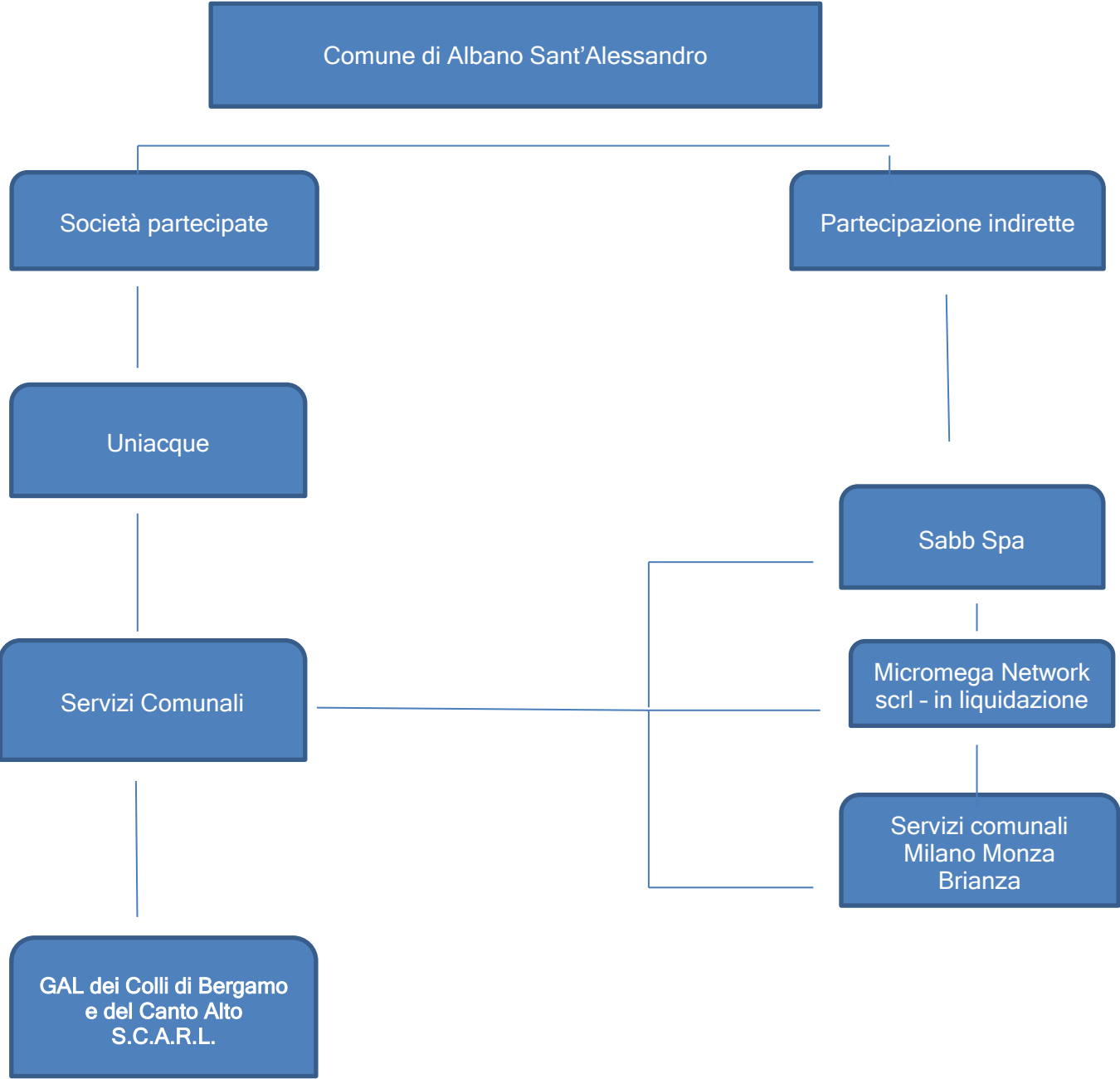
- delle società prive di dipendenti o con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
- delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali
- nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento;
- nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite.

L'articolo 20- comma 2 - lettera d) prevede anche il requisito del fatturato medio del triennio precedente che non deve essere superiore ad un milione di euro.

L'articolo 20 infine prevede un ultimo requisito e vieta le *“partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti”* fatto salvo quanto disposto dall'art. 26 - comma 12 quater)

Si precisa infine che il presente atto è stato redatto in conformità a quanto pubblicato dal Dipartimento del Tesoro in data 18 novembre 2025 relativamente alle schede di rilevazione dei dati relativi alla revisione periodica.

Rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate direttamente e indirettamente



1. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
UNIACQUE SPA	03299640163	0,66%	Mantenimento senza interventi	
SERVIZI COMUNALI SPA	02546290160	0,54%	Mantenimento senza interventi	
GAL dei Colli di Bergamo e del Canto Alto S.C.A.R.L.	04240740169	1,60%	Mantenimento senza interventi	

Partecipazioni indirette detenute attraverso: UNIACQUE SPA

tabelle riepilogative delle partecipazioni detenute indirettamente attraverso ciascuna tramite

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
/	/	/	/	/

Partecipazioni indirette detenute attraverso: SERVIZI COMUNALI SPA

tabelle riepilogative delle partecipazioni detenute indirettamente attraverso ciascuna tramite

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE E DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
MICROMEGA NETWORK Srl in liquidazione	00826050981	1,12%	Società in liquidazione - procedura non ultimata	
SABB SPA	02209730163	0,6828%	Mantenere	
SERVIZI COMUNALI MILANO MONZA BRIANZA	11557110969	100%	Mantenere	

UNIACQUE

Tipo di società: società per azioni

Codice fiscale: 03299640163

Sede Legale: Bergamo - Via delle Canovine

Data di costituzione: 20 marzo 2006

Compagine sociale: (integralmente pubblica). Soci di UNIACQUE spa sono 225 Comuni della Provincia di Bergamo, oltre la medesima Provincia di BG.

Tipologia di società a partecipazione pubblica: società «in house», soggetta a controllo analogo congiunto, ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. 175/2016.

Controllo pubblico (insussistente): UNIACQUE s.p.a non è qualificabile come società a «controllo pubblico», poiché nessuna delle amministrazioni esercita il controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c., né si rinvencono disposizioni di legge, statutarie o pattizie tali da implicare il controllo societario congiunto, che l'art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 175/2016, riconnette alle condizioni individuate dall'art. 2359 c.c., nonché all'ipotesi in cui l'assunzione delle decisioni finanziarie e gestionali strategiche per l'attività sociale sia subordinata al necessario consenso unanime delle amministrazioni socie.

Oggetto sociale: (cfr. art. 4 dello statuto societario):

La Società ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato, formato dall'insieme delle attività di captazione, adduzione, accumulo e distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali, di fognatura e di depurazione delle acque reflue (il "Servizio Idrico").

4.1 La Società può, inoltre, eseguire ogni altra attività e servizio attinente o connessa con la gestione del Servizio Idrico integrato, tra cui l'attività, in conto proprio e/o in conto terzi, di laboratorio per l'analisi della qualità delle acque e, comunque, ambientali, nonché promuovere ed intraprendere tutti quegli studi, iniziative, incontri, ricerche ed attività intese a contribuire alla realizzazione degli obiettivi indicati nello Statuto e negli atti di indirizzo vincolanti degli organi sociali e del Comitato.

4.2 La Società realizza e gestisce esclusivamente, nell'Ambito Territoriale Ottimale di competenza, i servizi e le attività di cui ai precedenti commi prevalentemente per conto degli azionisti diversi dalla Provincia di Bergamo e nell'interesse degli stessi di modo che la gestione del Servizio Idrico sia attuata come se l'azionista esercitasse un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La Società dovrà svolgere le suddette attività nei limiti e nel rispetto delle norme pro tempore vigenti che ne disciplinano l'esercizio, con particolare riferimento al rispetto dei fini istituzionali e di criteri di efficacia ed efficienza nella gestione di servizi pubblici. Nei limiti di legge e di Statuto, potrà svolgere attività e servizi per conto di persone fisiche, enti pubblici o privati, anche mediante la costituzione di società di capitali controllate o collegate e la partecipazione a tali società o mediante la partecipazione anche di minoranza a società di

capitali aventi oggetto analogo, affine o strumentale al proprio, purché l'attività svolta a favore di soggetti privati, complessivamente considerata, sia residuale e comunque non sia prevalente rispetto a quella realizzata nei confronti degli enti soci. In ogni caso, oltre l'ottanta per cento del fatturato deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati alla società dagli enti soci.

4.3 La Società può, altresì, coordinarsi e associarsi con altre aziende e/o società per lo svolgimento di singole attività e, in genere, per il perseguimento dell'oggetto sociale. A tal fine possono essere sottoscritti contratti con soggetti terzi, anche a carattere temporaneo, e comunque nelle more del processo di aggregazione, per la gestione di specifiche attività nell'ambito del servizio idrico integrato, fermo restando rispetto del divieto di sub-concessione delle attività.

4.4 Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la Società può compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute utili e necessarie, nel rispetto di quanto previsto all'art. 4.3 ultimo capoverso del presente statuto e purché le predette operazioni non distolgano le risorse necessarie all'espletamento dei servizi pubblici affidati direttamente alla Società.

Verifica dei presupposti, dei requisiti e delle ipotesi di cui all'art. 24, comma 1, D.Lgs. 175/2016

Sussistenza dei presupposti ex art. 4, commi 1 e 2, D.Lgs. 175/2016

La costituzione della società UNIACQUE s.p.a. risponde ad un obbligo di Legge nazionale e regionale che impone la gestione del Servizio Idrico Integrato per il tramite di un unico gestore per ogni ambito territoriale ottimale (ATO). UNIACQUE s.p.a. è la società individuata, mediante procedura di evidenza pubblica, dall'Autorità d'Ambito della Provincia di Bergamo. Il servizio idrico integrato rientra tra i servizi di interesse generale, indispensabile alla collettività e pertanto è necessario che la gestione dello stesso soddisfi tutti requisiti richiesti ai fini dell'erogazione di un servizio pubblico a livello locale: continuità, omogeneità, accessibilità fisica ed economica, qualità e non discriminazione

Sussistenza dei requisiti ex art. 5, commi 1 e 2, D.Lgs. 175/2016.

Anche con riferimento all'art. 5, comma 1, D.Lgs. 175/2016, si ribadisce che la costituzione della società risponde ad un obbligo di Legge che impone la gestione del Servizio Idrico Integrato per il tramite di un unico gestore per ogni ambito territoriale ottimale (ATO).

Assenza delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, D.Lgs. 175/2016

Non ricorre alcuna delle ipotesi che, ai sensi dell'art. 20, comma 2, D.Lgs. 175/2016, implicano la necessità di dismissione o razionalizzazione della partecipazione societaria.

Di seguito l'analisi delle singole ipotesi, secondo il medesimo ordine espositivo della citata disposizione:

A) Partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, D.Lgs. 175/2016

Come si è avuto modo di precisare, Uniacque s.p.a. rientra nella categoria di cui all'art. 4, comma 2 lett. a);

B) Società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.

La Società Uniacque s.p.a. non è qualificabile come società priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti in quanto ha alle proprie dipendenze un numero medio di dipendenti pari a n. 419,15 e n. 5 componenti del Cda.

C) Partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali.

Il Comune di Albano Sant'Alessandro , non partecipa ad altre società aventi il medesimo oggetto sociale di Uniacque s.p.a.

D) Partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro

Come si rileva dalla scheda allegata, il fatturato medio è superiore alla soglia di euro 1.000.000,00

E) Partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti.

Come si rileva dalla scheda allegata la Società ha costantemente chiuso in utile i propri bilanci.

F) Necessità di contenimento dei costi di funzionamento

Non si rileva la necessità di procedere ad un piano di contenimento dei costi di funzionamento.

G) Necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 .

La Società Uniacque spa è già il risultato di un processo di aggregazione, come detto, realizzato in conformità ad un obbligo normativo.

Nel corso dell'anno 2022 la società ha affrontato un periodo notevolmente complesso con particolare riferimento all'importante aumento dei costi per materie prime ed energia elettrica, che rappresentano per la società fattori fortemente impattanti a livello di costi. Tuttavia, la strategia intrapresa e l'impegno profuso nella ricerca dell'innovazione e nell'utilizzo della tecnologia hanno consentito nell'anno 2023, di registrare un calo significativo dei costi e, senza alcun aumento delle tariffe, garantire una solida stabilità finanziaria.

SERVIZI COMUNALI SPA

Tipo di società: società per azioni

Codice fiscale: 03228150169

Sede Legale: Sarnico (Bg) - VIA SUARDO 14A Data di costituzione: 1997

Compagine sociale: (integralmente pubblica). 113 Enti pubblici delle Province di Bergamo, Brescia, Milano e Cremona Tipologia di società a partecipazione pubblica: società «in house», soggetta a controllo analogo congiunto, ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. 175/2016.

Controllo pubblico (insussistente): SERVIZI COMUNALI SPA non è qualificabile come società a «controllo pubblico», poiché nessuna delle amministrazioni esercita il controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c., né si rinvencono disposizioni di legge, statutarie o pattizie tali da implicare il controllo societario congiunto, che l'art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 175/2016, riconnette alle condizioni individuate dall'art. 2359 c.c., nonché all'ipotesi in cui l'assunzione delle decisioni finanziarie e gestionali strategiche per l'attività sociale sia subordinata al necessario consenso unanime delle amministrazioni socie.

Oggetto sociale: (cfr. art. 4 dello statuto societario):

la gestione dei servizi pubblici degli enti locali soci, ivi compreso l'esecuzione di lavori e forniture finalizzate a questo scopo e quindi più dettagliatamente:

- a) la raccolta, differenziata e non, di qualsivoglia genere di rifiuto, il suo trasporto, smaltimento o recupero e quindi la gestione di impianti di inertizzazione, di discarica, di termodistruzione e di tutte quelle tecnologie complesse atte alla riduzione e all'annullamento dei rifiuti;
- b) la salvaguardia ambientale e la sua sanificazione, l'igiene urbana e le attività inerenti;
- c) la costruzione, la manutenzione e la gestione degli impianti necessari al ciclo completo delle acque quali ad esempio: le fonti di captazione, gli acquedotti, le fognature e i depuratori;
- d) la costruzione, la manutenzione, la gestione, sia in proprio che per conto di terzi, di impianti per la produzione, il trasporto, la distribuzione dei gas, anche liquefatti, il loro commercio e distribuzione;
- e) la costruzione, la manutenzione e la gestione di impianti per la produzione, il consumo e il recupero di fonti energetiche alternative da destinare ad impianti ed edifici pubblici o privati, compresa la gestione per conto terzi di centrali termiche e di impianti di riscaldamento (gestione del calore);
- f) l'ideazione, la produzione, la fornitura, l'aggiornamento e la gestione di procedure software per l'informatizzazione dei servizi comunali (anagrafe, immobiliare, tributi, ecc.), anche su licenze di terzi;
- g) lo studio, la realizzazione e la gestione di sistemi informativi e banche dati, di reti telematiche, di siti Inter-net e la fornitura di altri servizi connessi all'informatica, alla telematica, in particolare per quanto riguarda la gestione del territorio;
- h) la prestazione di servizi di elaborazione dati, di assistenza e manutenzione dell'hardware informatico, e la sua fornitura, la configurazione e la installazione di sistemi hardware;
- i) l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione ed aggiornamento del personale;
- l) l'edificazione e ristrutturazione di immobili pubblici o di interesse pubblico, nonché i relativi impianti accessori, interni ed esterni necessari al servizio pubblico gestito;
- m) l'organizzazione e la gestione di servizi per conto dei comuni, enti in genere, loro consorzi, imprese private, con particolare riferimento alla pubblica utilità ed ai sensi dell'art. 22 della legge 142/90;

n) la partecipazione ad accordi di programma o intese tra soggetti pubblici e privati per il raggiungimento di finalità pubbliche ai sensi dell'art. 11 legge 241/90 e dell'art. 27 legge 142/90.

Verifica dei presupposti, dei requisiti e delle ipotesi di cui all'art. 24, comma 1, D.Lgs. 175/2016

Sussistenza dei presupposti ex art. 4, commi 1 e 2, D.Lgs. 175/2016

L'Amministrazione comunale è titolare dei servizi pubblici ambientali (servizi di igiene urbana, raccolta, trasporto e smaltimento R.S.U. ed altre frazioni recuperabili, pulizia delle strade, altri servizi integrati) qualificabili come servizi pubblici locali di rilevanza economica;

- il Comune di Albano Sant'Alessandro:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 26/11/1998, ha aderito alla Società Servizi Comunali S.p.A. di Sarnico (BG) approvandone lo Statuto;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 31/01/2013 ha proceduto all'affidamento in house del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti;

- alla data odierna la quota di partecipazione alla Società Servizi Comunali S.p.A. è pari al 0,54% del capitale sociale;

- i principi comunitari hanno stabilito che l'affidamento in house providing di servizi pubblici locali a rilevanza economica è da considerarsi una modalità di affidamento pienamente legittima che non può essere penalizzata con norme finalizzate a rendere marginale o di fatto impraticabile questa tipologia di affidamento, a condizione che vengano rispettati tre requisiti ritenuti essenziali e di seguito richiamati:

1. il capitale sia interamente detenuto da enti pubblici;
2. gli enti pubblici titolari del capitale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
3. la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

- la giurisprudenza comunitaria ha ribadito i principi dell'affidamento in house providing e in particolare le qualificanti condizioni del controllo analogo, che sono il presupposto a garanzia del rispetto degli artt. 43 e 49 del Trattato CE, attraverso sentenze cardine, tra le quali:

- sentenza Teckal del 18 novembre 1999 della Corte di giustizia europea, causa C-107/98);
- sentenza Parking Brixen GmbH, CGE, del 13 ottobre 2005, causa C-458/03;
- sentenza Stand Halle, CGE, dell'11 maggio 2005, causa C-26/03;

- nel rispetto delle vigenti norme di legge, è stata preliminarmente predisposta la relazione riferita alla sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento comunitario per l'affidamento "in house" così da valutare e conseguentemente legittimare l'affidamento in questione in favore della Società partecipata Servizi Comunali S.p.A.,

Per tutto ciò premesso si è provveduto all'affidamento in house della gestione dei servizi di igiene ambientale alla società "Servizi Comunali spa" per il periodo dal 01.01.2023 al 31.12.2032 con Delibera di Consiglio nr 42 del 31/12/2022.

Sussistenza dei requisiti ex art. 5, commi 1 e 2, D.Lgs. 175/2016.

La società risulta essere lo strumento mediante il quale l'amministrazione effettua il servizio di "gestione" dei rifiuti come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento.

Assenza delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, D.Lgs. 175/2016

Non ricorre alcuna delle ipotesi che, ai sensi dell'art. 20, comma 2, D.Lgs. 175/2016, implicano la necessità di dismissione o razionalizzazione della partecipazione societaria.

Di seguito l'analisi delle singole ipotesi, secondo il medesimo ordine espositivo della citata disposizione:

A) Partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, D.Lgs. 175/2016

Come si è avuto modo di precisare, Servizi Comunali spa. rientra nella categoria di cui all'art. 4, comma 2 lett. a)

B) Società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.

La Società Servizi Comunali spa non è qualificabile come società priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti in quanto ha alle proprie dipendenze un numero medio di dipendenti pari a n. 218 e n. 3 componenti del Cda.

C) Partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali

Il Comune di Albano Sant'Alessandro, non partecipa ad altre società aventi il medesimo oggetto sociale di Servizi Comunali spa

D) Partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro

Come si rileva dalla scheda allegata, il fatturato medio è superiore alla soglia di euro 1.000.000,00

E) Partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti

Come si rileva dalla scheda allegata la Società ha costantemente chiuso in utile i propri bilanci.

F) Necessità di contenimento dei costi di funzionamento

Non si rileva la necessità di procedere ad un piano di contenimento dei costi di funzionamento

G) Necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4

Non si rileva la necessità di procedere ad un piano di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4.

Nel 2024 la società ha continuato regolarmente, senza interruzioni, la propria attività; non si registrano situazioni o fatti pregiudizievoli della continuità aziendale né possibili situazioni di crisi aziendale. La valutazione congiunta degli indicatori e degli indici di redditività fa ritenere che il rischio di crisi aziendale sia insussistente.

La società detiene le seguenti partecipazioni dirette:

Micromega network Scrl - in liquidazione
SAAB Spa
Servizi Comunalì Monza Brianza

che costituiscono per il Comune di Albano Sant'Alessandro partecipazioni indirette.

Considerato che:

- secondo la previsione contenuta nell'articolo 1, comma 612, l. n. 190/2014, che rispetto alle disposizioni normative precedenti (cfr.art. 3 comma 27 , l. 244/2007) che facevano espresso riferimento alle sole partecipazioni dirette si riferisce sia alle dirette che alle indirette, è necessario ricomprendere nei piani di razionalizzazione tutte le partecipazioni direttamente ed indirettamente detenute a prescindere dalle modalità di detenzione (i.e. se tramite organismi societari o organismi di diversa natura);
- la detenzione di partecipazioni societarie indirette andrebbe vagliata particolarmente sotto il profilo della coerenza con le finalità istituzionali e della sua indispensabilità per il conseguimento di quei fini, tenendo conto dello specifico rapporto concretamente esistente tra l'ente pubblico e la partecipazione indiretta;

si riportano di seguito, alcune osservazioni in merito:

Micromega network Scrl: la società risulta in liquidazione volontaria. Dai dati comunicati da Servizi Comunalì, non risulta ad oggi approvato il bilancio relativo all'anno 2024. La società per il periodo 2019-2022 presenta un risultato negativo per quattro esercizi consecutivi. Sebbene l'art. 20 vieti le *"partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti"* condizione non valutabile non essendo il bilancio 2024 disponibile, si invita Servizi Comunalì a conclusione della procedura di liquidazione ed approvazione del riparto finale, alla dismissione della stessa.

Servizi Comunalì Monza Brianza: l'art. 20 - come 2 - del TUSP come novellato dal decreto 100/2017, tra le cause di dismissione delle società partecipate prevede *"le società prive di dipendenti o con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti"*. Come comunicato da Servizi Comunalì, la società risulta priva di dipendenti, inattiva e con tre componenti dell'organo di amministrazione.

Il bilancio 2024 inoltre alla voce A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni presenta l'importo di €. 19.800,00 che, come si legge nella Relazione del CDA della Servizi Comunalì, corrisponde *"al corrispettivo, concordato a normali condizioni di mercato, per l'utilizzo di un automezzo di proprietà della controllata"*.

Una prima analisi parrebbe dunque suggerire la dismissione della partecipata, tuttavia considerato che la relazione del CDA riportava *"si è in attesa dello sblocco dei vincoli che hanno finora impedito l'avvio a pieno ritmo della attività della società controllata, denominata "Servizi Comunalì Milano Monza Brianza Spa" con sede a Limbiate (Mb), costituita in data 18.01.2021; il procedimento avverso apertosi nell'anno 2021 presso il TAR Lombardia si è concluso favorevolmente con la Sentenza n. 536/2024 pubblicata in data 28.02.2024 che è stata impugnata in appello avanti il Consiglio di Stato"*, si erano rimandate a suo tempo, le opportune valutazioni di merito alla ricognizione 2024. Sentita Servizi Comunalì che sostanzialmente conferma quanto riportato, si rimandano al 2025 le opportune valutazioni in merito.

GAL dei Colli di Bergamo e del Canto Alto S.C.A.R.L

Tipo di società: società mista pubblico/privata

Codice fiscale: 04240740169

Sede Legale: Bergamo - Via Valmarina 25

Data di costituzione: 28 luglio 2017

Compagine sociale: (pubblico/privata). Fanno parte del GAL nr. 17 soci privati e 14 soci pubblici .

Tipologia di società a partecipazione pubblica: il GAL è un gruppo di azione locale promosso dall'Unione Europea, attraverso il Regolamento nr. 1303/2013 - 1305/2013-1306/2013

Controllo pubblico (insussistente): il GAL non è qualificabile come società a «controllo pubblico», poiché nessuna delle amministrazioni esercita il controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c., né si rinvencono disposizioni di legge, statutarie o pattizie tali da implicare il controllo societario congiunto, che l'art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 175/2016, riconnette alle condizioni individuate dall'art. 2359 c.c., nonché all'ipotesi in cui l'assunzione delle decisioni finanziarie e gestionali strategiche per l'attività sociale sia subordinata al necessario consenso unanime delle amministrazioni socie.

Oggetto sociale: (cfr. art. 3 dello statuto societario):

La società senza fini di lucro ha lo scopo prioritario di organizzare un Gruppo di Azione Locale (GAL) con il fine di gestire il Piano di Sviluppo Locale 23-27 denominato "Verso un GAL dei Colli Bergamaschi 2.0: promotore di sviluppo rurale e connettore periurbano per una transizione smart" così come voluto dal Partenariato che lo ha sottoscritto presentando la candidatura dello stesso alla Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia sulla base del DDS 28.11.2022 n. 177248 (PSR 2014-202 misura 19) ed in conformità ai contenuti dei regolamenti UE n. 1303/2013, n. 1305/2013, n. 1306/2013, n.2021/1060 e seguenti.

In subordine allo scopo prioritario e in quanto con esso compatibile si prevede anche di favorire la valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio stimolando la collaborazione tra enti pubblici ed imprese individuali, società, enti ed associazioni private. In particolare, la società ha il compito di favorire le condizioni per lo sviluppo economico, sociale e culturale delle aree rurali, montane e marginali, con particolare riferimento al territorio ubicato nella fascia collinare della provincia di Bergamo, subito a ridosso del capoluogo, promuovendo azioni di sviluppo in tutti i settori di attività dell'ambiente rurale e segnatamente nel campo della tutela e del miglioramento ambientale e delle condizioni di vita, dell'agricoltura, dell'artigianato, del terziario, del turismo e dei servizi socioculturali secondo i principi dello sviluppo sostenibile. Tale processo di sviluppo, che si attuerà anche assumendo deleghe da parte degli enti locali, dovrà contribuire a rendere questa area elemento di attrazione per le risorse umane e le attività imprenditoriali. Per il conseguimento dell'oggetto sociale e sempre compatibilmente con lo scopo prioritario della società consortile, questa potrà:

a. gestire il Piano di Sviluppo Locale attraverso la SSLL 23-27 svolgendo il compito di soggetto gestore nei confronti di Regione Lombardia, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e Unione Europea;

b. sviluppare e gestire ulteriori progettazioni previste dalla programmazione 2021-27 per le quali Regione Lombardia prevede il coinvolgimento dei GAL ed altre inerenti all'oggetto

sociale;

c. sviluppare ulteriori studi, progettazioni e servizi di livello locale, regionale, nazionale e comunitario per i quali è prevista o ammissibile la partecipazione dei partenariati costituiti sotto forma di Gruppi di Azione Locale (GAL)

Verifica dei presupposti, dei requisiti e delle ipotesi di cui all'art. 24, comma 1, D.Lgs. 175/2016

In virtù di quanto stabilito dall'art. 26 comma 6 bis del TUSP che dispone: “*Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4 - comma 6*” ossia i Gruppi di Azione Locale (GAL) , il GAL dei Colli di Bergamo e del Canto Alto S.C.A.R.L. risulta escluso dalle procedure di razionalizzazione

2. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni

1	UNIACQUE SPA – CF 03299640163
---	-------------------------------

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	03299640163
Denominazione	UNIACQUE
Data di costituzione della società	20 marzo 2006
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	La società è attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	no
La società è un GAL ⁽²⁾	no
La società è una “Società benefit” ⁽³⁾	no

¹ Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento diverso da “La società è attiva”

² Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentari (“società quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

³ La “società benefit” è una società che nell'esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società. La “società benefit” redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 - 384, L. n. 208/2015).

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Stato	Italia
Provincia	Bergamo
Comune *	Bergamo
CAP *	24126
Indirizzo *	Via Delle Canovine, 21
Telefono *	0353070111
FAX *	0353070110
Email *	info@uniacque.bg.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>.

NOME DEL CAMPO	
Attività 1	36.00.00
Peso indicativo dell'attività %	100%
Attività 2 *	
Peso indicativo dell'attività % *	
Attività 3 *	
Peso indicativo dell'attività % *	
Attività 4 *	
Peso indicativo dell'attività % *	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Società in house	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽⁴⁾	si
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1,c.4,lett. A)	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽⁴⁾	
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato §	si
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	ARERA
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art.4, c.9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c.9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁵⁾	/

* La compilazione della Sezione "Ulteriori informazioni sulla partecipata " non è richiesta per "Società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività delle società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

⁽⁴⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "si"

⁽⁵⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "si"

Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 01, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al seguenti link: https://www.de.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

§ Occorre selezionare "SI" se la società è a controllo pubblico (esercitato da una o più pubbliche amministrazioni congiuntamente), svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato ed ha adottato un sistema di contabilità analitica e separata secondo le indicazioni dettate dal MEF con la direttiva del 09 settembre 2019 (ai sensi dell'art. 6, comma 1 , TUSP) ovvero secondo le indicazioni dettate dall'Autorità di settore. Si ricorda che per diritti esclusivi o speciali si intendono i diritti concessi da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata, avente l'effetto di riservare, rispettivamente , a uno o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2024
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	415,40
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	114.563
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	65.520

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022	2021	2020
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	17.318.259	4.636.976	1.928.187	19.094.868	15.923.389

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività delle società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali"

ATTENZIONE: L'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività produttive di beni e servizi**" o "**Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)**".

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	128.482.881	111.615.554	116.757.686
A5) Altri Ricavi e Proventi	4.064.707	7.636.986	7.591.104
di cui Contributi in conto esercizio	233.482	2.076.105	4.533,222

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “**Attività consistenti nell’assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)**”.

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “**Attività bancarie e finanziarie**”.

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “**Attività assicurative**”.

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁶⁾	0,66%
Codice Fiscale Tramite ⁽⁷⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁷⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁸⁾	

⁽⁶⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽⁷⁾ Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽⁸⁾ Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo*	controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ed effettivo esercizio del potere di controllo anche tramite comportamenti concludenti

* Per la definizione del tipo di controllo si rinvia all'atto di orientamento del 15 febbraio 2018 emanato dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei Conti, Sezione riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, nr. 11/SSRRCO/QMIG/19

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Anno 2024
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	no
CF della società quotata controllante ⁽⁹⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁹⁾	
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Gestione del servizio idrico integrato, formato dall'insieme delle attività di captazione, adduzione, accumulo e distribuzione acqua ad usi civili ed industriali di acque potabili, di fognatura e di depurazione

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽¹⁰⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) ⁽¹¹⁾	no
Esito della revisione periodica ⁽¹²⁾	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹³⁾	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹³⁾	
Dichiarazione di cessione a titolo oneroso in Revisione Straordinaria ⁽¹⁴⁾	Scegliere un elemento.
Note *	Ulteriori attività svolte: Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità dell'ente (art. 4-comma 1)

⁽⁹⁾ Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì"

⁽¹⁰⁾ Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art. 4, c. 2, lett.c)"

⁽¹¹⁾ Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno"

⁽¹²⁾ La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

⁽¹³⁾ Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione"

⁽¹⁴⁾ Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26,c.7) oppure "Gestione delle case da gioco - società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c.12 sexies)".

2	SERVIZI COMUNALI SPA – CF 02546290160
---	---------------------------------------

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	02546290160
Denominazione	SERVIZI COMUNALI
Data di costituzione della società	15.04.1997
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	La società è attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	no
La società è un GAL ⁽²⁾	no
La società è una “Società benefit” ⁽³⁾	no

¹ Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento diverso da “La società è attiva”

² Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentari (“società quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali .

³ La “società benefit” è una società che nell'esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società. La “società benefit” redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 - 384, L. n. 208/2015).

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Stato	Italia
Provincia	Bergamo
Comune *	Sarnico
CAP *	24067
Indirizzo *	Via Suardo, 14/A
Telefono *	035914122
FAX *	035914618
Email *	info@servizicomunali.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>.

NOME DEL CAMPO	
Attività 1	38.11.00
Attività 2 *	
Attività 3 *	
Attività 4 *	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Società in house	sì
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽⁴⁾	sì
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1,c.4,lett. A)	
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽⁴⁾	
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato [§]	no
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art.4, c.9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c.9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁵⁾	no

* La compilazione della Sezione "Ulteriori informazioni sulla partecipata " non è richiesta per "Società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività delle società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

⁽⁴⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

⁽⁵⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 01, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al seguenti link: https://www.de.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex.pdf

§ Occorre selezionare "SI" se la società è a controllo pubblico (esercitato da una o più pubbliche amministrazioni congiuntamente), svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato ed ha adottato un sistema di contabilità analitica e separata secondo le indicazioni dettate dal MEF con la direttiva del 09 settembre 2019 (ai sensi dell'art. 6, comma 1 , TUSP) ovvero secondo le indicazioni dettate dall'Autorità di settore. Si ricorda che per diritti esclusivi o speciali si intendono i diritti concessi da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata, avente l'effetto di riservare, rispettivamente , a uno o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2024
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	223
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	60.528
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	27.248

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022	2021	2020
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	2.707.907	2.883.822	1.700.922	2.211.718	2.297.424

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività delle società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali"

ATTENZIONE: L'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “**Attività produttive di beni e servizi**” o “**Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)**”.

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	40.321.689	39.217.765	37.656.691
A5) Altri Ricavi e Proventi	712.606	650.753	467.190
di cui Contributi in conto esercizio	220.840	277.389	142.249

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “**Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)**”.

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “**Attività bancarie e finanziarie**”.

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “**Attività assicurative**”.

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁵⁾	0,541%
Codice Fiscale Tramite ⁽⁶⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁶⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁷⁾	

⁽⁶⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽⁷⁾ Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽⁸⁾ Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo	nessuno

* Per la definizione del tipo di controllo si rinvia all'atto di orientamento del 15 febbraio 2018 emanato dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei Conti, Sezione riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, nr. 11/SSRRCO/QMIG/19

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Anno 2024
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	no
CF della società quotata controllante ⁽⁹⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁹⁾	
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Gestione servizio pubblico di raccolta e smaltimento rifiuti
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽¹⁰⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) ⁽¹¹⁾	no
Esito della revisione periodica ⁽¹²⁾	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹³⁾	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹³⁾	
Dichiarazione di cessione a titolo oneroso in Revisione Straordinaria ⁽¹⁴⁾	Scegliere un elemento.
Note *	

⁽⁹⁾ Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì"

⁽¹⁰⁾ Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art. 4, c. 2, lett.c)"

⁽¹¹⁾ Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno"

⁽¹²⁾ La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

⁽¹³⁾ Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione"

⁽¹⁴⁾ Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26,c.7) oppure "Gestione delle case da gioco - società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c.12 sexies)".

3	MICROMEGA NETWORK S.c.r.l. – CF 00826050981
---	---

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	00826050981
Denominazione	MICROMEGA NETWORK IN LIQUIDAZIONE
Data di costituzione della società	24.06.1997
Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	2015
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	no
La società è un GAL ⁽²⁾	no
La società è una “Società benefit” ⁽³⁾	no

¹ Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento diverso da “La società è attiva”

² Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentari (“società quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali .

³ La “società benefit” è una società che nell'esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società. La “società benefit” redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 - 384, L. n. 208/2015).

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Stato	Italia
Provincia	Brescia
Comune *	Palazzolo sull'Oglio
CAP *	25036
Indirizzo *	Via G.B. Vezzoli, nr. 24 – frazione San Pancrazio
Telefono *	
FAX *	
Email *	

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	
Attività 1	82.99.99
Peso indicativo dell'attività %	
Attività 2 *	
Peso indicativo dell'attività % *	
Attività 3 *	
Peso indicativo dell'attività % *	
Attività 4 *	
Peso indicativo dell'attività % *	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽⁴⁾	
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽⁵⁾	
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato §	no
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art.4, c.9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c.9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁵⁾	

* La compilazione della Sezione "Ulteriori informazioni sulla partecipata " non è richiesta per "Società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività delle società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

⁽⁴⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

⁽⁵⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 01, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al seguenti link:
https://www.de.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

§ Occorre selezionare "SI" se la società è a controllo pubblico (esercitata da una o più pubbliche amministrazioni congiuntamente), svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato ed ha adottato un sistema di contabilità analitica e separata secondo le indicazioni dettate dal MEF con la direttiva del 09 settembre 2019 (ai sensi dell'art. 6, comma 1 , TUSP) ovvero secondo le indicazioni dettate dall'Autorità di settore. Si ricorda che per diritti esclusivi o speciali si intendono i diritti concessi da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata, avente l'effetto di riservare, rispettivamente , a uno o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2024
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	0
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	0
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	0
Numero dei componenti dell'organo di controllo	0
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	0

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022	2021	2020
Approvazione bilancio	no	no	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	Dato non disponibile	Dato non disponibile	-538,00	-717,00	-848,00

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività delle società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali"

ATTENZIONE: L'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP"

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività produttive di beni e servizi**" o "**Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)**".

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	0,00	0,00	0,00
A5) Altri Ricavi e Proventi	0,00	0,00	0,00
di cui Contributi in conto esercizio	0,00	0,00	0,00

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “**Attività consistenti nell’assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)**”.

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “**Attività bancarie e finanziarie**”.

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “**Attività assicurative**”.

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione indiretta
Quota diretta ⁽⁶⁾	
Codice Fiscale Tramite ⁽⁷⁾	02546290160
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁷⁾	SERVIZI COMUNALI
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁸⁾	1,12%

⁽⁶⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽⁷⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽⁸⁾ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo	nessuno

* Per la definizione del tipo di controllo si rinvia all'atto di orientamento del 15 febbraio 2018 emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei Conti, Sezione riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, nr. 11/SSRRCO/QMIG/19

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Anno 2024
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	no
CF della società quotata controllante ⁽⁹⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁹⁾	
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Organizzazione e gestione della ricerca nel campo tecnico, commerciale e della formazione delle piccole e medie aziende con particolare riguardo al settore tessile
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽¹⁰⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) ⁽¹¹⁾	
Esito della revisione periodica ⁽¹²⁾	

Modalità (razionalizzazione) ⁽¹³⁾	messa in liquidazione della società
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹³⁾	
Dichiarazione di cessione a titolo oneroso in Revisione Straordinaria ⁽¹⁴⁾	no
Note *	I dati inseriti sono quelli comunicati dalla Società Servizi Comunali Spa. La società è in liquidazione volontaria. A conclusione della procedura è stata comunicata da Servizi Comunali la volontà di dismissione della stessa

⁽⁹⁾ Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì"

⁽¹⁰⁾ Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art. 4, c. 2, lett.c)"

⁽¹¹⁾ Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno"

⁽¹²⁾ La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

⁽¹³⁾ Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione"

⁽¹⁴⁾ Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26,c.7) oppure "Gestione delle case da gioco - società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c.12 sexies)".

* Campo con compilazione facoltativa

5	SAAB S.P.A – CF 02209730163
---	-----------------------------

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	02209730163
Denominazione	SAAB SPA
Data di costituzione della società	11.12.1992
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	La società è attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	no
La società è un GAL ⁽²⁾	no
La società è una “Società benefit” ⁽³⁾	no

¹ Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento diverso da “La società è attiva”

² Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentari (“società quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali .

³ La “società benefit” è una società che nell'esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società. La “società benefit” redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 - 384, L. n. 208/2015).

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Stato	Italia
Provincia	Bergamo
Comune *	Treviglio
CAP *	24047
Indirizzo *	Via Palazzo 29
Telefono *	
FAX *	
Email *	

* Campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>.

NOME DEL CAMPO	
Attività 1	38.32.30
Peso indicativo dell'attività %	100%
Attività 2 *	
Peso indicativo dell'attività % *	
Attività 3 *	
Peso indicativo dell'attività % *	
Attività 4 *	
Peso indicativo dell'attività % *	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽⁴⁾	
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽⁴⁾	
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato [§]	no
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁵⁾	

* La compilazione della Sezione "Ulteriori informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "Società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività delle società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

⁽⁴⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

⁽⁵⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 01, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al seguente link: https://www.de.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

§ Occorre selezionare "Sì" se la società è a controllo pubblico (esercitato da una o più pubbliche amministrazioni congiuntamente), svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato ed ha adottato un sistema di contabilità analitica e separata secondo le indicazioni dettate dal MEF con la direttiva del 09 settembre 2019 (ai sensi dell'art. 6, comma 1 , TUSP) ovvero secondo le indicazioni dettate dall'Autorità di settore. Si ricorda che per diritti esclusivi o speciali si intendono i diritti concessi da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata, avente l'effetto di riservare, rispettivamente , a uno o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2023
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	4
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	1
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	15.411
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	18.757

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022	2021	2020
Approvazione bilancio	Sì	sì	sì	Sì	sì
Risultato d'esercizio	60.801	61.847	857.640	37.243	877.424

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività delle società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali"

ATTENZIONE: L'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP"

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività produttive di beni e servizi**" o "**Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)**".

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.238.973	1.196.214	1.195.958
A5) Altri Ricavi e Proventi	229.444	252.591	1.070.385
di cui Contributi in conto esercizio	0	0	0

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “**Attività consistenti nell’assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)**”.

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “**Attività bancarie e finanziarie**”

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “**Attività assicurative**”.

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione indiretta
Quota diretta ⁽⁶⁾	
Codice Fiscale Tramite ⁽⁷⁾	02546290160
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁷⁾	SERVIZI COMUNALI
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁸⁾	0,6828%

⁽⁶⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽⁷⁾ Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽⁸⁾ Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo	nessuno

* Per la definizione del tipo di controllo si rinvia all'atto di orientamento del 15 febbraio 2018 emanato dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei Conti, Sezione riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, nr. 11/SSRRCO/QMIG/19

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Anno 2024
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	no
CF della società quotata controllante ⁽⁹⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁹⁾	
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Raccolta rifiuti solidi urbani conto terzi
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽¹⁰⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no

Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) ⁽¹¹⁾	
Esito della revisione periodica ⁽¹²⁾	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹³⁾	
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹³⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹⁴⁾	no
Note *	

⁽⁹⁾ Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì"

⁽¹⁰⁾ Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art. 4, c. 2, lett.c)"

⁽¹¹⁾ Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno"

⁽¹²⁾ La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

⁽¹³⁾ Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione"

⁽¹⁴⁾ Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26,c.7) oppure "Gestione delle case da gioco - società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c.12 sexies)".

* Campo con compilazione facoltativa

6	SERVIZI COMUNALI MONZA BRIANZA– CF 11557110969
---	--

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	11557110969
Denominazione	SERVIZI COMUNALI MONZA BRIANZA
Data di costituzione della società	18.01.2021
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	La società è inattiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	no
La società è un GAL ⁽²⁾	no
La società è una “Società benefit”⁽³⁾	no

¹ Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento diverso da “La società è attiva”

² Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentari (“società quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali .

³ La “società benefit” è una società che nell'esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società. La “società benefit” redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 - 384, L. n. 208/2015).

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Stato	Italia
Provincia	Monza e Brianza
Comune *	Limbate
CAP *	20812
Indirizzo *	Via XXV Aprile 69/71
Telefono *	
FAX *	
Email *	

* Campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>.

NOME DEL CAMPO	
Attività 1	38.11.00
Peso indicativo dell'attività %	100%
Attività 2 *	
Peso indicativo dell'attività % *	
Attività 3 *	
Peso indicativo dell'attività % *	
Attività 4 *	
Peso indicativo dell'attività % *	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽⁴⁾	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽⁴⁾	
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato [§]	no
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁵⁾	

* La compilazione della Sezione "Ulteriori informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "Società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività delle società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

⁽⁴⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

⁽⁵⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 01, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al seguente link: https://www.de.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex.pdf

§ Occorre selezionare "SI" se la società è a controllo pubblico (esercitato da una o più pubbliche amministrazioni congiuntamente), svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato ed ha adottato un sistema di contabilità analitica e separata secondo le indicazioni dettate dal MEF con la direttiva del 09 settembre 2019 (ai sensi dell'art. 6, comma 1 , TUSP) ovvero secondo le indicazioni dettate dall'Autorità di settore. Si ricorda che per diritti esclusivi o speciali si intendono i diritti concessi da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata, avente l'effetto di riservare, rispettivamente , a uno o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2023
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	0
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	0
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	2.600

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022	2021	2020
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	no
Risultato d'esercizio	4.568	1.246	- 12.918	-14.265	0,00

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività delle società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali"

ATTENZIONE: L'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “**Attività produttive di beni e servizi**” o “**Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)**”.

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	19.800,00	19.800,00	0,00
A5) Altri Ricavi e Proventi	1	1	16
di cui Contributi in conto esercizio	0,00	0,00	0,00

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “**Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)**”.

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “**Attività bancarie e finanziarie**”.

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “**Attività assicurative**”.

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione indiretta
Quota diretta ⁽⁶⁾	
Codice Fiscale Tramite ⁽⁷⁾	02546290160
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁷⁾	SERVIZI COMUNALI
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁸⁾	100%.....

⁽⁶⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽⁷⁾ Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽⁸⁾ Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo	nessuno

* Per la definizione del tipo di controllo si rinvia all'atto di orientamento del 15 febbraio 2018 emanato dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei Conti, Sezione riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, nr. 11/SSRRCO/QMIG/19

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Anno 2024
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	no
CF della società quotata controllante ⁽⁹⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁹⁾	
Attività svolta dalla Partecipata	Nessuna attività
Descrizione dell'attività	Inattiva
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽¹⁰⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) ⁽¹¹⁾	no
Esito della revisione periodica ⁽¹²⁾	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹³⁾	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹³⁾	
Dichiarazione di cessione a titolo oneroso in Revisione Straordinaria ⁽¹⁴⁾	Scegliere un elemento.
Note *	Società inattiva pertanto non ci sono elementi. Si resta in attesa di conoscere gli sviluppi per l'anno 2024 essendo la causa ostativa dell'attività legata alla risoluzione di un ricorso conclusosi positivamente per la Servizi Comunali , così come riportato nella relazione del CDA

⁽⁹⁾ Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì"

⁽¹⁰⁾ Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art. 4, c. 2, lett.c)"

⁽¹¹⁾ Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno"

⁽¹²⁾ La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

⁽¹³⁾ Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione"

⁽¹⁴⁾ Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26,c.7) oppure "Gestione delle case da gioco - società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c.12 sexies)".

* Campo con compilazione facoltativa

**RICOGNIZIONE PERIODICA DELLA SITUAZIONE GESTIONALE
DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA**

(articolo 30, del D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 G.U. Uff. 30 dicembre 2022, n. 304)

**APPENDICE DELLA RELAZIONE AL PIANO DI REVISIONE ORDINARIA
DELLE SOCIETÀ PUBBLICHE DI CUI ALL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016 PER L'ANNO 2025.**

OGGETTO: Relazione sulla gestione del servizio di integrato di igiene ambientale affidato alla Società Servizi Comunali S.p.A. mediante l'istituto dell'“in house providing”.

1. PREMESSE	1
2. LA NATURA DI SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE	2
3. RICOGNIZIONE DEGLI ATTI DI AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO	6
4. OGGETTO SOCIALE DELLA SOCIETÀ SERVIZI COMUNALI S.P.A.	7
5. MODULI ORGANIZZATIVI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA	8
6. DISCIPLINA DELL'ISTITUTO DELL'IN HOUSE.....	9
7. VERIFICA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE A SERVIZI COMUNALI S.P.A.....	12
7.1 Con riferimento alla Legge n. 190/2014.....	12
7.2 Con riferimento al D.Lgs. n. 175/2016	13
A. REQUISITO DEL CAPITALE PUBBLICO (Art. 16, comma 1 D.Lgs. n. 175/2016):	13
B. REQUISITO DEL CONTROLLO ANALOGO (Art. 16, comma 1, D.Lgs. n. 175/2016)	13
C. REQUISITO DEL FATTURATO (Art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 175/2016).....	16
7.3 Con riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 – art. 192.....	16
7.4 Con riferimento al D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201.....	16
8. ANALISI DELLA SUSSISTENZA PARAMETRI E CONDIZIONI PREVISTE DALL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 201/2022.....	18
A. Rilevazione del concreto andamento dal punto di vista economico.....	18
B. Rilevazione del concreto andamento dal punto di vista della qualità del servizio	20
C. Rilevazione del concreto andamento del servizio dal punto di vista del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio.....	23
D. Rilevazione della misura del ricorso all'affidamento a società in house, e degli oneri e dei risultati in capo agli enti affidanti.	23
E. Rispetto degli Atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9 del D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201.	24
9. RAGIONI CHE GIUSTIFICANO IL MANTENIMENTO DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A SOCIETÀ IN HOUSE.....	25
a) Quanto alle ragioni di carattere economico	25
b) Quanto alle ragioni in termini di qualità dei servizi	26
c) Quanto alle Ragioni in termini di risultati conseguiti nella gestione	27

1. PREMESSE

Il D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201¹, entrato in vigore il 31 dicembre 2022, ha introdotto disposizioni normative volte al riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

L'art. 30 del decreto impone a comuni e forme associative con popolazione superiore a 5.000 abitanti, città metropolitane e province di svolgere verifiche sulla situazione gestionale dei servizi. In particolare, questi devono provvedere alla *“ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”*, nei rispettivi territori.

Con la presente relazione, pertanto, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 201/2022 viene effettuata l'annuale ricognizione periodica della situazione gestionale del servizio integrato di igiene urbana, affidato alla Società Servizi Comunali S.p.A. (di seguito anche denominata “Società”) mediante l'istituto dell'*“in house providing”*.

Nella relazione, come previsto all'art. 30 comma 1 del citato decreto e tenuto conto degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, sarà esaminato con riferimento al servizio di igiene urbana:

- a) il concreto andamento dal punto di vista economico;
- b) il concreto andamento dal punto di vista della qualità del servizio;
- c) il concreto andamento dal punto di vista del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio;
- d) la misura del ricorso all'affidamento a società *in house*, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

Nella presente relazione, inoltre, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17, comma 5², del citato Decreto Legislativo, saranno evidenziate le ragioni che giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio alla società *in house*:

- a) sul piano economico
- b) sul piano della qualità dei servizi
- c) sul piano dei risultati conseguiti nella gestione

Per le annualità precedenti si rimandano alle seguenti deliberazioni:

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 28.12.2023, concernente l'approvazione del “Piano di revisione ordinaria delle società pubbliche anno 2022”
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 21.12.2024, concernente l'approvazione del “Piano di revisione ordinaria delle società pubbliche anno 2023”

La presente relazione costituisce appendice della relazione al piano di revisione ordinaria delle società pubbliche per l'anno 2025 (articolo 20 del Decreto Legislativo n. 175/2016)³

¹ Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

² Ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 201/2022 *“L'ente locale procede all'analisi periodica e all'eventuale razionalizzazione previste dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, dando conto, nel provvedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione.”*

³ Art. 30, c. 2 del D.Lgs. n. 201/2022: *“La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.”*

2. LA NATURA DI SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE

L'oggetto del Servizio di Igiene Ambientale è individuato dall'art. 183, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante «*Norme in materia ambientale*» (c.d. Codice dell'ambiente) a mente del quale il servizio comprende le attività di «*raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura*».

È ormai consolidato l'orientamento che considera il servizio in questione in termini di servizio pubblico locale e, nello specifico, quale servizio a rilevanza economica, tenuto conto della struttura dello stesso, delle concrete modalità del suo espletamento, dei suoi specifici connotati economico-organizzativi e, soprattutto, della disciplina normativa a esso applicabile.

Come riconosciuto dai magistrati contabili, «*la natura del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti è quella di servizio pubblico locale di rilevanza economica* (Consiglio di Stato, Sez. V, 3 maggio 2012 n. 2537), *in quanto reso direttamente al singolo cittadino, con pagamento da parte dell'utente di una tariffa, obbligatoria per legge, di importo tale da coprire interamente il costo del servizio* (cfr. art. 238 D.Lgs. n. 152/2006 e, prima, art. 49 D.Lgs. n. 22/1997)» (C. Conti, Lombardia, sez. contr., parere del 27 giugno 2013, n. 263). Ed ancora, (C. Conti – Lombardia, parere n. 531/2012/PAR del 17 dicembre 2012), secondo cui «***la natura del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti è quella di servizio pubblico locale di rilevanza economica in quanto reso direttamente al singolo cittadino, con pagamento da parte dell'utente di una tariffa, obbligatoria per legge, di importo tale da coprire interamente il costo del servizio*** (cfr. art. 238 D.Lgs. n. 152/2006 e, prima, art. 49 D.Lgs. n. 22/1997)». La suddetta qualificazione del servizio di igiene ambientale risulta confermata anche dalla giurisprudenza amministrativa che ha avuto occasione di occuparsi del tema (Consiglio di Stato, Sez. V, 8 marzo 2011, n. 1447 e Consiglio di Stato, Sez. V, 3 maggio 2012, n. 2537), pure in relazione all'ipotesi in cui l'Amministrazione stipuli un contratto di appalto, sempre che l'attività sia rivolta direttamente all'utenza e che quest'ultima sia chiamata a pagare un compenso, o tariffa, per la fruizione del servizio (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2537/2012 cit.).

Oggi è lo stesso impianto normativo – e, in particolare, il comma 1-bis dell'art. 3-bis, del D.L. 13 agosto 2011 n. 138 così come modificato dal D.Lgs. n. 201/2022 – che qualifica le prestazioni di gestione dei rifiuti urbani in termini di servizio pubblico locale a rilevanza economica precisando che «*Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani...[omissis...] sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56*».

□ **Gli ambiti o bacini territoriali e Regione Lombardia**

Ai sensi dell'art. 3-bis del D.L. 13/08/2011, n. 138, e s.m.i. le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012.

Precisa il comma 6-bis del medesimo art. 3-bis, che «*Le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, comprese quelle di carattere speciale, in materia di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica si intendono riferite, salvo deroghe espresse, anche al settore dei rifiuti urbani e ai settori sottoposti alla regolazione ad opera di un'autorità indipendente*».

L'art. 200 D.Lgs. n. 152/2006 (T.U. Ambiente), rubricato «*Organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani*», ribadisce che la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati «ATO», delimitati dal piano regionale di gestione dei rifiuti secondo i seguenti criteri:

- a) superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti;

- b) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative;
- c) adeguata valutazione del sistema stradale e ferroviario di comunicazione al fine di ottimizzare i trasporti all'interno dell'ATO;
- d) valorizzazione di esigenze comuni e affinità nella produzione e gestione dei rifiuti;
- e) ricognizione di impianti di gestione di rifiuti già realizzati e funzionanti;
- f) considerazione delle precedenti delimitazioni affinché i nuovi ATO si discostino dai precedenti solo sulla base di motivate esigenze di efficacia, efficienza ed economicità.

Aggiunge l'art. 202 T.U. Ambiente, che *"L'Autorità d'ambito aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie secondo la disciplina vigente in tema di affidamento dei servizi pubblici locali"*.

A tutt'oggi Regione Lombardia non ha istituito – in relazione al servizio di gestione dei rifiuti urbani – gli ATO. Si rende così applicabile l'art. 198, comma 1, del citato T.U. Ambiente, a mente del quale sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'ente di governo dell'ambito, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (c.d. T.U.E.L.).

A seguito della sopravvenuta abrogazione del sopra citato 5° comma dell'art. 113 del T.U.E.L., la lacuna normativa è stata colmata dall'applicazione dei principi comunitari in materia di affidamento di pubblici servizi - come peraltro specifica il già citato art. 202 T.U. Ambiente - principi che fanno sostanziale riferimento ai medesimi moduli organizzativi già individuati dalla norma abrogata.

Inoltre, stante l'abrogazione referendaria dell'art. 23-bis del D.L. n. 112/2008 e la declaratoria di incostituzionalità (sentenza Corte Costituzionale n. 199/2012) dell'art. 4 del D.L. n. 138/2011 e le ragioni del quesito referendario (lasciare maggiore scelta agli enti locali sulle forme di gestione dei servizi pubblici locali, anche mediante internalizzazione e società *in house*), l'affidamento dei servizi pubblici locali risulta oggi disciplinato dalla normativa di matrice comunitaria.

Il punto è stato ribadito anche nella delega contenuta nella Legge n. 124/2015, recante *"Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*, che in materia di pubblici servizi locali indica come criterio direttivo la *"individuazione, anche per tutti i casi in cui non sussistano i presupposti della concorrenza nel mercato, delle modalità di gestione o di conferimento della gestione dei servizi nel rispetto dei principi dell'ordinamento europeo, ivi compresi quelli in materia di auto-produzione, e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di autonomia organizzativa, economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità"* (art. 19, comma 1, lett. e).

Peraltro, anche l'art. 8 della Legge 5 agosto 2022, n. 118 (*"Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021"*), recante delega al Governo in materia di servizi pubblici locali, individua, quale principio e criterio direttivo dei futuri interventi normativi di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, la *"razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di affidamento e di gestione dei servizi pubblici, nonché la durata dei relativi rapporti contrattuali, nel rispetto dei principi dell'ordinamento dell'Unione europea e dei principi di proporzionalità e ragionevolezza"* (art. 8, co. 2, lett. f).

È comunque previsto, ai sensi dell'art. 200, comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006, la possibilità, da parte delle Regioni, di adottare *"modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali"*, predisponendo un Piano Regionale di gestione dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente.

Inoltre, l'art. 201, comma 1 specifiche che: *"Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali"*

ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti".

□ ***Normativa regionale***

La L.R. 26/03 disciplina, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge statale per le materie ricadenti nell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, i servizi locali di interesse economico generale e garantisce che siano erogati per la soddisfazione dei bisogni dell'utente secondo criteri di qualità, efficienza ed efficacia e in condizioni di sicurezza, uguaglianza, equità e solidarietà. I servizi locali di interesse economico generale sono caratterizzati dalla universalità della prestazione e dalla accessibilità dei prezzi. I prezzi sono commisurati per qualità e quantità alle erogazioni e calcolati in assoluta trasparenza. Rientra nella disciplina della legge la gestione dei rifiuti urbani.

In Lombardia, nel settore dell'igiene ambientale, non è stata data attuazione al modello organizzativo *"su area vasta"* delineato dall'art. 3-bis, D.L. n.138/2011 e, nel territorio regionale, gli ambiti territoriali ottimali, per il servizio di igiene ambientale, non sono stati istituiti.

Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 200, c. 7, D.Lgs. n. 152/2006, ha, infatti, optato per un modello organizzativo della gestione dei rifiuti che non prevede l'istituzione di ambiti territoriali ottimali - come peraltro confermato dal Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti, approvato con d.G.R. n. X/1990 del 20 giugno 2014 (v. p.129, in cui si trova affermato che *"l'impostazione consolidata in Regione Lombardia è in linea con l'art. 200 comma 7 del D.Lgs. n. 152/06 e viene confermata nel presente Programma"* – *"La L.R. n. 26/03, attribuisce ai Comuni la funzione dell'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla programmazione regionale e dai piani provinciali. L'impostazione consolidata in Regione Lombardia è perciò in linea con l'art. 200 comma 7 del D.Lgs. n. 152/06 e viene confermata nel presente Programma"*).

Tale impostazione risulta confermata da ultimo, dalla delibera di Giunta Regionale n. 6408 del 23/05/2022 di approvazione dell'Aggiornamento del Programma Regionale di Gestione (PRGR) dei Rifiuti, comprensivo del Programma delle Aree Inquinata (PRB). Dalla relazione allegata alla delibera della Giunta Regionale emerge che ***"4.5.1 Il sistema integrato di gestione dei rifiuti lombardo e la sua organizzazione: In Regione Lombardia il modello di gestione adottato è quello delineato nell'art. 200 comma 7 del D.Lgs. 152/06, che consente alle Regioni di adottare "modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali" rispetto al modello proposto dall'art. 200 comma 1, subordinando tale facoltà alla predisposizione da parte delle medesime regioni di "un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento ai criteri e alle linee guida riservati, in materia allo Stato, ai sensi dell'art. 195" del medesimo codice ambiente. Regione Lombardia fin dal 2003 ha organizzato il proprio sistema integrato di gestione dei rifiuti in modo alternativo rispetto all'organizzazione per ATO, approvando la Legge Regionale n. 26 del 2003 che attribuisce ai Comuni la funzione dell'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla programmazione regionale. Non è più richiesta, dal 2015 a seguito delle modifiche normative regionali, la pianificazione a livello provinciale che è stata sostituita unicamente da una relazione di dettaglio sui criteri localizzativi che rimane in capo alla Province ed è approvata con delibera di giunta Regionale. L'impostazione consolidata in Regione Lombardia è perciò in linea con l'art. 200 comma 7 del D.Lgs. n. 152/06 e viene confermata nel presente Programma. (v. pagg. 108 – 112).***

La conseguenza di quanto sopra rilevato è che, in assenza di difformi interventi di natura organizzativa adottati dai competenti organi e strutture regionali, **rimane tuttora intestata ai Comuni lombardi la facoltà di procedere in forma singola all'assegnazione del servizio di igiene ambientale nel rispetto delle modalità consentite dall'ordinamento comunitario.**

Riportando quanto indicato nella Relazione 286/2024/I/RIF ARERA ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, denominata "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" si afferma che relativamente alla Regione Lombardia "... in considerazione dell'adozione del modello alternativo o in deroga a quello degli Ambiti Territoriali Ottimali (ai sensi dell'articolo 200, comma 7, del D.lgs.

152/06), sono i Comuni ad organizzare la gestione dei rifiuti urbani e ad affidare il relativo servizio, *“nel rispetto delle indicazioni fornite dalla programmazione regionale e dalle linee guida regionali”*.

3. RICOGNIZIONE DEGLI ATTI DI AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO

Nel presente paragrafo saranno elencati i principali passaggi e atti assunti dal Comune relativamente all'affidamento del servizio di igiene urbana alla Società *in house*, Servizi Comunali S.p.A.

- Servizi Comunali S.p.A. è una società a capitale interamente pubblico. Nata nel 1997 con le modalità previste dall'art. 22 - comma 3°, lett. e) della legge 08.06.1990 n. 142, che individuava le forme di gestione dei servizi pubblici locali, oggi la società è partecipata da più di 100 Comuni delle Province di Bergamo, Brescia, Milano e Cremona e dalla Comunità Montana Laghi Bergamaschi
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 25/11/2022, il comune di Albano Sant'Alessandro ha affidato alla predetta Società, mediante l'istituto dell'*"in house providing"*, la gestione dei servizi di igiene ambientale con scadenza fissata alla data del 31/12/2032;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 24.07.2024 è stato adeguato il contratto di servizio allo schema previsto da ARERA.

Allo stato attuale, come meglio infra si dirà:

- a) la Società risponda ai requisiti di legge;
- b) i servizi affidati alla Società sono conformi alle esigenze e agli obiettivi del Comune;
- c) il costo dei servizi affidati risulta congruo rispetto a quanto offerto dal mercato, avuto riguardo all'oggetto e al valore delle prestazioni;
- d) i costi dei servizi affidati risultano nel loro complesso *"convenienti"*, tenuto conto anche dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

Di seguito verranno esaminati, con i pertinenti richiami alla disciplina normativa e alla giurisprudenza formatasi in materia, le caratteristiche e le condizioni che consentono la gestione del servizio integrato di igiene ambientale mediante il ricorso all'istituto dell'*"in house providing"*.

4. OGGETTO SOCIALE DELLA SOCIETA' SERVIZI COMUNALI S.P.A.

La Società ha per oggetto la produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi. In particolare, e senza pretesa di completezza, la società ha per oggetto la gestione dei servizi pubblici degli enti locali soci, ivi compresa l'esecuzione di lavori e la fornitura di beni e servizi finalizzati a questo scopo e quindi più dettagliatamente:

- a) la raccolta, differenziata e non, di qualsivoglia genere di rifiuto, il suo trasporto, smaltimento o recupero e quindi l'autotrasporto di cose per conto proprio e per conto di terzi, la gestione di impianti di stoccaggio, di compostaggio, di trattamento, di inertizzazione, di discarica, di termovalorizzazione e di tutte quelle tecnologie complesse atte alla riduzione, valorizzazione, riutilizzo, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti comunque denominati e classificati;
- b) la salvaguardia ambientale e la sua sanificazione, l'igiene urbana e le attività inerenti;
- c) la gestione delle piattaforme ecologiche comunali e sovracomunali di qualunque tipologia o grado, dei centri di raccolta dei rifiuti, delle stazioni di trasferimento dei rifiuti;
- d) nei limiti posti dalla normativa in tema di servizio idrico integrato, la costruzione, la manutenzione e la gestione degli impianti necessari al ciclo completo delle acque quali, ad esempio, le fonti di captazione, gli acquedotti, le fognature e i depuratori; lo svolgimento di attività di ricerca di risorse idriche e di iniziative rivolte al risparmio e alla valorizzazione del patrimonio idrico;
- e) l'attività di riscossione, anche coattiva, di liquidazione ed accertamento e la gestione delle entrate connesse alle attività indicate alle lettere precedenti e anche di quelle tributarie e patrimoniali eventualmente affidate dagli enti locali soci;
- f) produzione di energia tramite impianti di gassificazione dei rifiuti organici e delle deiezioni animali e delle biomasse in genere.

5. MODULI ORGANIZZATIVI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA

Ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 gli enti locali possono provvedere all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:

- a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
- b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
- c) affidamento a società *in house*, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17;
- d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

L'articolo 17 del cit. D.Lgs. n. 201/2022 prevede inoltre che *“1. Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016.”*

Tra i moduli organizzativi per la gestione dei pubblici servizi locali è, pertanto, confermata la possibilità per gli enti locali di affidare un servizio mediante l'istituto dell'*in house providing*.

Gli articoli 16⁴ e 4⁵, comma 2, D. Lgs. n. 175/2016 (*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*), prevedono altresì che *“le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate nel medesimo art. 4 e tra le quali sono ricomprese quelle relative alla produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi.”*

Ai sensi del nuovo Codice sugli appalti pubblici (D. Lgs. n. 36/2023 - art. 7), infine, *“1. Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea. 2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato. [omissis]”*

4 Art. 16. Società in house

1. Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.

5 Art. 4. Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

6. DISCIPLINA DELL'ISTITUTO DELL'*IN HOUSE*

L'ordinamento europeo, dapprima a livello giurisprudenziale e successivamente a livello normativo (art. 12 direttiva n. 2014/24/UE) ha individuato tre condizioni subordinatamente alle quali è consentito procedere all'affidamento "*in house*" di servizi pubblici locali:

- a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;
- c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

La disciplina dell'*in house* è dettata, oltreché dalle norme UE, dal Testo unico della società a partecipazione pubblica (art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016), dall'art. 7 del nuovo Codice dei contratti pubblici, il D.Lgs. n. 36/2023, efficace dal 1° luglio 2023 e, sino al 30/06/2023, dagli artt. 5 e 192 del D.Lgs. n. 50/2016 (sino al 30/6/2023). A queste norme si deve aggiungere il D.Lgs. n. 201 del 23/12/2022 di riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, che all'art. 17 si occupa di affidamenti a società *in house*.

Con l'entrata in vigore nel nuovo Codice degli Appalti pubblici (D.Lgs. n. 32/2023) che ha abrogato il D.Lgs. n. 50/2016 e, per l'effetto, la disciplina sull'*in house* in esso contenuta (art. 5 e art. 192), l'*in house* è prevalentemente disciplinato, nelle sue caratteristiche salienti, dal D.Lgs. n. 175/2016 che all'art. 2 definisce, tra le altre cose:

- a) il controllo analogo (art. 2 lettera c))
- b) il controllo analogo congiunto (art. 2 lettera d))
- c) la società *in house* (art. 2 lettera o))

A mente dell'art. 16 del citato decreto "1. Le società *in house* ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata [Omissis] 3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci. 3-bis. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società".

L'accesso all'istituto dell'*in house*, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 175/2016 è, pertanto, consentito in presenza dei seguenti requisiti:

- 1) **Capitale pubblico**: art. 16, comma 1, D.Lgs. n. 175/2016
- 2) **Controllo analogo o controllo analogo congiunto** esercitato dall'Ente affidante sulla società *in house*: art. 16, comma 1, D.Lgs. n. 175/2016.
 - «*controllo analogo*»: la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante;
 - «*controllo analogo congiunto*»: la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Come già sopra anticipato tale articolo è stato abrogato con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 32/2023.

Si rammenta che ai sensi del citato articolo *“Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*

- a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;*
- b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;*
- c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.*

Nonostante la sua abrogazione, si ritiene che le condizioni in esso elencate, siano un parametro ancora valido per valutare la sussistenza del controllo analogo congiunto da parte del Comune sulla propria Società *in house*.

Recentemente, il TAR LOMBARDIA - MILANO, SEZ. IV - sentenza 12 giugno 2023 n. 1441 ha precisato che *“devono ritenersi sussistenti tutti i requisiti individuati dal comma 5, art. 5, lettere ‘a’, ‘b’ e ‘c’, D.Lgs. n. 50 del 2016, per potersi legittimamente disporre l'affidamento diretto di un servizio, nel caso di controllo analogo congiunto e di affidamento in house di servizi da parte di pubbliche amministrazioni, quale modalità di gestione alternativa all'esternalizzazione, nella quale i servizi pubblici vengono affidati ad un soggetto che, sia pur formalmente distinto dall'amministrazione agente e avente di regola forma societaria, è nella sostanza a essa riconducibile, poiché la P.A. vi esercita un controllo analogo a quello posto in essere sui propri servizi interni. Proprio in virtù di questa sostanziale coincidenza soggettiva, l'affidamento prescinde dall'espletamento di procedure concorsuali di selezione del contraente”*.

- 3) **Limite di fatturato:** 80% del fatturato della società *in house* deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico

Come sopra precisato, il modello dell'*in house providing* consente alle pubbliche amministrazioni di provvedere all'autoproduzione di beni e servizi, per tale motivo tale tipologia di affidamenti è sottratta all'applicazione della disciplina degli appalti pubblici (art. 7 del D.Lgs. n. 36/2023). Si tratta di autoproduzione poiché l'amministrazione opera attraverso degli organismi sui quali esercita un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. Su tali organismi, l'amministrazione è in grado di esprimere un'influenza determinante su obiettivi strategici e decisioni significative.

La giurisprudenza amministrativa ha manifestando un atteggiamento per certi versi *“conservativo”*, passando dal vedere l'*in house* come tipologia ordinaria di affidamento, la cui scelta era rimessa al prudente apprezzamento dell'Amministrazione costituendo *“una delle ordinarie forme organizzative di conferimento della titolarità del servizio, la cui individuazione, in concreto, è rimessa alle amministrazioni sulla base di un mero giudizio di opportunità e convenienza economica”* (ex multis Cons. di Stato sez. V, n. 3554/2017; Sez. III, n. 4902/2017; sez. V n. 257/2015, che ha rilevato come la decisione dell'amministrazione, ove motivata, sfugge dal sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salva l'ipotesi di macroscopico travisamento dei fatti o di illogicità manifesta), al concepire l'*in house* in posizione subalterna all'affidamento del servizio mediante gara pubblica (Cons. di Stato n. 8028/2020; TAR Lombardia, Brescia, n. 280 e n. 281/2021).

Il Consiglio di Stato, tuttavia, con sentenze n. 07023/2021, 07022/2021, 07093/2021 in ordine a tre ricorsi promossi da operatori economici privati avverso affidamenti *in house* deliberati proprio a favore di Servizi Comunali S.p.A. dai comuni di Cologne, Albino e Coccaglio, ha chiarito la portata dell'istituto e le maglie entro il quale esso può operare, dichiarando la piena legittimità dell'istituto e degli affidamenti medesimi e statuendo la perfetta corrispondenza tra il dettato normativo (in particolare, l'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016) ed il contenuto della relazione ex art. 34, commi 20 e 21, del D.L. n. 179/2021 (oggi sostituita dalla relazione ex art. 14 e 17 del D.Lgs. n.

201/2022). La legittimità dell'istituto e delle scelte operate dai comuni, seppure dichiarata in tutte e tre le sentenze, è particolarmente definita nella sentenza n. 07023/2021 riguardante il contenzioso relativo al Comune di Albino, laddove il Consiglio di Stato al punto 15⁶, afferma che "l'obbligo motivazionale che si impone all'Ente refluiscie, sul piano istruttorio, nella attribuzione alla stessa Amministrazione della scelta, anch'essa tipicamente discrezionale, in ordine alle modalità più appropriate a percepire, in relazione alla concreta situazione di fatto, i dati necessari al fine di compiere, in maniera oggettiva quanto completa, la predetta valutazione di "preferenza". Le valutazioni da esprimere possono essere accorpate in un'unica motivazione che esponga in modo "ragionevole e plausibile le ragioni che, nel caso concreto "hanno condotto l'amministrazione a scegliere il modello dell'*in house* rispetto all'esternalizzazione".

La sentenza prosegue poi, al punto 16, affermando che "la verifica del giudice amministrativo dovrà pertanto, arrestarsi allo scrutinio esogeno della funzione amministrativa esercitata avuto riguardo alla idoneità delle modalità sottese alla scelta a fornire un quadro attendibile ed esaustivo della realtà fattuale".

In maniera più sintetica, ma altrettanto efficace, la sentenza relativa all'affidamento del Comune di Cologne (n. 07022/2021) al punto 19, afferma che "ferma la declaratoria di irricevibilità del ricorso (promosso da Aprica s.p.a.) anche nel merito tutte le censure articolate si appalesano infondate, alla stregua dell'ampia istruttoria e motivazione posta a corredo della scelta di ricorrere all'*in house* e alle soluzioni societarie per garantire il controllo analogo".

Analogamente con sentenza n. 07093/2021 il Consiglio di Stato ha ritenuto sufficientemente motivata la scelta dell'*in house* da parte del Comune di Coccaglio e adeguatamente giustificato il mancato ricorso al mercato, a fronte di una serie di benefici e vantaggi, non solo economici, derivanti dall'*in house*.

Il supremo organo di giustizia amministrativa ha, quindi, ricondotto la scelta dell'*in house* nell'alveo del potere discrezionale riconosciuto ad ogni Amministrazione e alla facoltà, anch'essa discrezionale, di aderire al modello adottando tutte le modalità ritenute più idonee ad acquisire i dati necessari a motivare la propria preferenza.

6 cfr. Sentenza Cons. di Stato n. 7023/2021 "15. Ne consegue che, l'obbligo motivazionale che si impone all'Ente refluiscie, sul piano istruttorio, nella attribuzione alla stessa Amministrazione della scelta, anch'essa tipicamente discrezionale, in ordine alle modalità più appropriate a percepire, in relazione alla concreta situazione di fatto, i dati necessari al fine di compiere, in maniera oggettiva quanto completa, la predetta valutazione di "preferenza". 15.1. Tale metodo impone all'Amministrazione di prendere in considerazione sia la soluzione organizzativa e gestionale praticabile attraverso il soggetto in house, sia la capacità del mercato di offrirne una equivalente, se non maggiormente apprezzabile, sotto i profili della "universalità e socialità, efficienza, economicità, qualità del servizio e ottimale impiego delle risorse pubbliche". Sotto questo profilo, le valutazioni da esprimere (benefici per la collettività e fallimento del mercato) possono essere accorpate in un'unica motivazione che esponga in modo «ragionevole e plausibile le ragioni che, nel caso concreto», hanno condotto l'amministrazione «a scegliere il modello in house rispetto alla esternalizzazione (v. Cons. St., sent. 2102/2021)."

7. VERIFICA DELLA CONDIZIONI NORMATIVE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO *IN HOUSE* A SERVIZI COMUNALI S.p.A.

Richiamando tutto quanto già ampiamente sopra esposto nella presente relazione, si ritiene che Servizi Comunali S.p.A. soddisfi appieno tutte le condizioni previste dalla normativa vigente. In particolare:

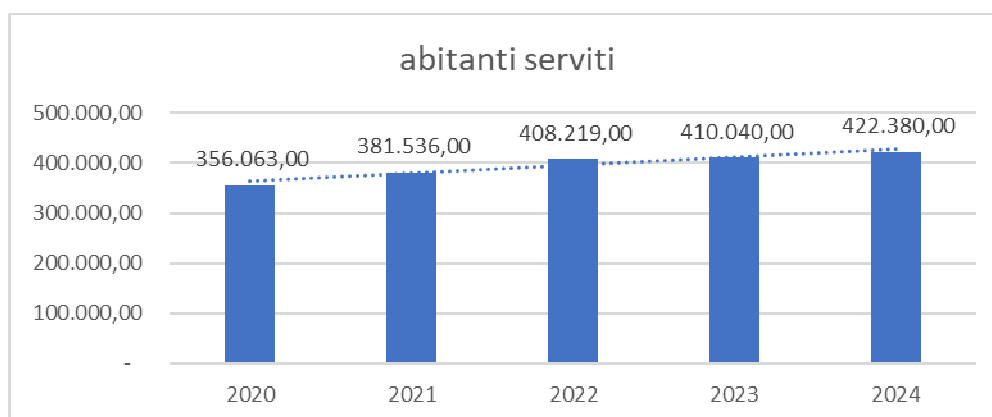
7.1 Con riferimento alla Legge n. 190/2014

Si ricorda che ai sensi del comma "611 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano **un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:**

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni."

Le finalità perseguite dalla norma (tra cui il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato) risultano ampiamente soddisfatte mediante l'affidamento *in house* del servizio alla Servizi Comunali S.p.A. in quanto:

- a) I servizi affidati rientrano tra le finalità istituzionali dell'Ente;
- b) il Comune non è socio di altra società che svolge servizi o attività analoghe a quelle che intende affidare alla Servizi Comunali S.p.A.;
- c) la Società effettua servizi per oltre 100 Comuni soci, con un bacino di cittadini serviti al 30.09.2023 pari a 410.040 abitanti, e rappresenta l'aggregazione ottimale per la gestione dei servizi di igiene ambientale, assicurando il possesso della necessaria competenza ed efficienza e conseguendo le economie di scala che derivano dall'ampiezza dei volumi dei servizi espletati in favore dei propri soci;



d) il contenimento dei costi di funzionamento è stato realizzato ponendo al minimo il compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione.

I compensi spettanti all'organo amministrativo sono stati proposti dal Comitato Unitario per il controllo analogo e deliberati dall'Assemblea degli azionisti e sono rispettosi del dettame normativo di cui art. 4 comma 4 e 5 del D.L. 06/07/2012 n. 95.

La Società non ha deliberato a favore dei componenti degli organi sociali il riconoscimento di alcun premio di risultato né gettone di presenza.

In aderenza a quanto previsto dall'art. 11, comma 9 del D.Lgs. n. 175/2016 non è stato attribuito alcun compenso a titolo di trattamento di fine mandato.

Per quanto sopra si ritiene che detto compenso possa essere considerato quello minimo attribuibile all'organo amministrativo.

7.2 Con riferimento al D.Lgs. n. 175/2016

L'analisi della struttura societaria di Servizi Comunali S.p.A. consente di affermare che ricorrono tutte le condizioni normative richieste per l'affidamento "*in house*" del servizio integrato di gestione dei rifiuti, come di seguito meglio precisato:

A. REQUISITO DEL CAPITALE PUBBLICO (Art. 16, comma 1 D.Lgs. n. 175/2016):

Servizi Comunali S.p.A. è una società a capitale interamente pubblico, come da visura camerale CCIAA ordinaria aggiornata. Non vi è, pertanto, alcuna partecipazione diretta di capitali privati (come previsto dall'art. 5⁷ dello Statuto e deducibile dalla visura camerale della Società).

B. REQUISITO DEL CONTROLLO ANALOGO (Art. 16, comma 1, D.Lgs. n. 175/2016)

La Corte di Giustizia ammette che, in caso di società partecipata da più enti pubblici, il controllo analogo - indispensabile per la qualificazione come società *in house* (sin da Corte di Giustizia delle Comunità europee 18 novembre 1999 nella causa C-107/98 Teckal) - possa essere esercitato **in forma congiunta** (sentenza 13 novembre 2008 nella causa C-324/07 Coditel Brabant SA) e che, inadeguati a tal fine i poteri a disposizione dei soci secondo il diritto comune, sia necessario dotare i soci di appositi strumenti che ne consentano l'interferenza in maniera penetrante nella gestione della società, il controllo analogo consistendo, infatti, in una "influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata" (art. 2 (Definizioni), comma 1, lett. c) D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). La Corte di Giustizia ha apprezzato quali validi strumenti per l'esercizio del controllo analogo congiunto (unitamente ai patti parasociali, sentenza 29 novembre 2012 nelle cause C-182/11 e 183/11 Econord) organi speciali come i **Comitati unitari e i Comitati tecnici** (nella sentenza 10 settembre 2009 nella causa C-573/07 Sea) a condizione che: a) in essi ogni socio pubblico abbia un proprio rappresentante e che le deliberazioni siano assunte con maggioranze formate per unità e b) che siano previsti poteri di controllo e di gestione tali da restringere l'autonomia decisionale del consiglio di amministrazione imponendo indirizzi e prescrizioni, nonché prevedendo poteri consultivi preventivi.⁸

Sulla Società viene esercitato dai soci in forma congiunta un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. Tale controllo è garantito dalle modalità gestionali-organizzative appositamente previste dallo Statuto e dal Regolamento di funzionamento del Comitato unitario per l'esercizio del controllo analogo, a cui si coniugano le prerogative riconosciute al singolo socio affidante dallo Statuto e dal Disciplinare di Servizio.

Si evidenzia, in proposito, che in data 19 aprile 2021 il Comitato Unitario per il Controllo Analogo e l'Assemblea dei Soci della Società hanno deliberato l'introduzione di alcune modifiche statutarie al fine di rafforzare ulteriormente per quanto necessario il sistema di controllo analogo congiunto a cui è improntata la governance societaria. L'intervento sulle modalità di esercizio del controllo analogo da parte dei soci è stato ritenuto opportuno a seguito

⁷ V. Statuto: Articolo 5 "...omissis...Il Capitale sociale dovrà essere detenuto interamente da enti pubblici locali, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla Società...omissis"

⁸ Cons. Stato Sez. V, Sent. 5-12-2020, n. 8028 punto 4.1.1

delle sentenze emesse dal Tar Lombardia - Brescia (n. 280/2021 e n. 281/2021, peraltro riformate nel secondo grado di giudizio, come meglio infra si dirà) che, nonostante la chiara posizione di ANAC (che a far tempo dal 2019 ha iscritto la Società nell'elenco di cui all'art. 192 previa verifica della sussistenza dei presupposti e delle caratteristiche dell'*in house*), hanno ritenuto non adeguatamente garantito il potere di controllo analogo da parte dei soci.

Le modifiche hanno interessato l'articolo 9 dello Statuto e l'introduzione degli articoli 9-bis, 9-ter e 14-ter con la finalità di rafforzare e rendere massimamente esplicito, anche nello Statuto, l'esercizio del controllo analogo dei soci, sia congiuntamente che singolarmente.

Come previsto dall'attuale art. 9 dello Statuto, in particolare, i soci esercitano il controllo analogo in forma congiunta mediante il Comitato per il controllo analogo ed in forma individuale, sul territorio di riferimento attraverso l'esercizio dei diritti e delle facoltà attribuiti ai soci dallo Statuto, dai Regolamenti e dal Disciplinare di Servizio.

Ai sensi dell'art. 9 bis il "Comitato per il controllo analogo" opera impartendo direttive, indirizzi ed esercitando controlli e poteri di vigilanza.

In particolare, il cd. controllo analogo congiunto viene esercitato:

- a) **ex ante** mediante la definizione da parte del Comitato degli obiettivi strategici della Società e con l'esercizio in maniera vincolante di funzioni di indirizzo sulle decisioni più significative della Società, attraverso la preventiva approvazione da parte del Comitato e pena la loro inefficacia di tutti i fondamentali documenti di programmazione annuale comprendenti la relazione programmatica, il bilancio preventivo, il piano strategico e industriale, il piano annuale e pluriennale degli investimenti, il piano occupazionale, il piano delle alienazioni, il piano degli acquisti e degli impegni di spesa superiori al valore del patrimonio netto dell'ultimo bilancio approvato non già ricompresi nel contratto di servizio. L'art. 9-bis dello Statuto riconosce anche il diritto di ciascun singolo socio di interrogare il Comitato e di richiedere la revoca e la rimozione degli effetti degli atti adottati dal Consiglio di Amministrazione, in contrasto con gli indirizzi espressi in modo vincolante dai documenti di programmazione sopra citati, fatta salva la decadenza dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 14-ter dello Statuto;
- b) **in via contestuale** mediante un generalizzato potere del Comitato di disporre, a sua discrezione, controlli ispettivi periodici sull'operato della Società, di ricevere relazioni semestrali sull'andamento della gestione della società e dei servizi affidati dai singoli soci, di convocare audizioni con gli amministratori e il direttore generale per ottenere ogni chiarimento ritenuto utile in merito all'andamento della gestione e al compimento di singole operazioni di particolare rilevanza per la società, di acquisire informazioni dal Collegio Sindacale, dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti e dall'organismo di vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001;
- c) **ex post** in sede di approvazione del rendiconto presentato dalla Società sul quale esprime una valutazione circa i risultati raggiunti e il conseguimento degli obiettivi prefissati fornendo all'organo amministrativo indicazioni di indirizzo vincolanti sugli obiettivi per la programmazione successiva.

A tali poteri si aggiungono quelli parimenti riservati in via esclusiva al Comitato di indicare all'Assemblea dei Soci:

- a) la composizione numerica dell'organo amministrativo ed i relativi candidati;
- b) i candidati del Collegio Sindacale e dell'organo di revisione dei conti, con obbligo per questi ultimi di riferire periodicamente sull'andamento della gestione della Società, dal punto di vista delle funzioni di propria competenza;
- c) gli emolumenti per l'Organo Amministrativo, per il Collegio Sindacale e per il Presidente del Comitato.

Con l'introduzione dell'art. 9 ter è stato inoltre meglio esplicitato il potere di controllo riconosciuto al singolo comune nell'ambito dei servizi resi a proprio favore mediante:

- a) la facoltà di impartire all'organo amministrativo indirizzi sull'organizzazione e la gestione del servizio affidato vincolanti per la Società qualora non comportino maggiori costi;
- b) la facoltà di opporsi in modo vincolante (cd. diritto di veto) alle decisioni dell'organo amministrativo che abbiano attinenza con il servizio espletato a favore del socio ed in contrasto con quanto previsto dal Disciplinare di Servizio;

- c) il diritto del socio alla istituzione della Commissione Paritetica, parte essenziale del Disciplinare di Servizio, che regola in modo vincolante per le parti il rapporto conseguente all'affidamento di servizi alla Società.

Nel caso di ingiustificata mancata esecuzione delle direttive di cui alle lettere a) e b) o nel caso di rifiuto da parte della Società all'istituzione della Commissione Paritetica, è riconosciuto al singolo socio il diritto di recedere dal contratto con la Società.

La Società con il Regolamento di funzionamento del Comitato Unitario per l'esercizio del controllo analogo (approvato in data 06/12/2017) ha, poi, individuato le regole di funzionamento dello stesso al fine di garantire ai Comuni affidanti la possibilità di esercitare un controllo analogo a quello esercitato e/o esercitabile sui propri servizi ed uffici. In particolare, è prevista la naturale ed obbligatoria presenza nel Comitato di un rappresentante per ogni socio affidante e la regola del voto capitario, di modo che ciascun membro del Comitato concorre alla formazione delle decisioni in misura paritaria indipendentemente dalla quota di capitale che è detenuta dal singolo socio: il Regolamento di funzionamento del Comitato Unitario prevede in particolare che:

- (v. art. 3) *“1. Il Comitato è formato da un rappresentante per ogni socio direttamente o indirettamente affidante, individuato fra il Legale Rappresentante dell'Ente o un suo Delegato, purché Consigliere o Assessore dell'Ente rappresentato. Per ‘soci indirettamente affidanti’ si intendono i Comuni che abbiano in atto gestioni associate tramite convenzioni o unioni. Gli Enti tenuti ad esprimere un componente del Comitato sono inseriti in apposito elenco aggiornato a cura dell'Amministratore Unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società ogni qualvolta venga affidato o revocato un servizio “in house”. 2. Le convocazioni del Comitato sono disposte dal Presidente, con le stesse modalità previste per la convocazione dell'Assemblea della società.”*
- (v. art. 4) *“1. Per la costituzione e la maggioranza nelle deliberazioni del Comitato, sia in prima che in seconda convocazione, si applicano, per analogia, le disposizioni vigenti per i Consigli Comunali. L'art. 38, comma 2 del testo unico n. 267/2000 ha posto come unico principio inderogabile la necessaria presenza di almeno un terzo dei consiglieri: il Comitato sarà pertanto validamente costituito in prima convocazione con la presenza di almeno il 50%+1 degli aventi diritto; in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto. 2. Ogni membro del Comitato dispone di uguale diritto di voto, indipendentemente dalla quota di capitale rappresentata. 3. Qualora il Presidente sia ‘esterno’ non viene conteggiato nel numero dei presenti e non ha diritto di voto.”*
- (v. art. 5) tra le altre cose, la facoltà per il Comitato di proporre al Presidente, a maggioranza dei presenti, argomenti da includere nell'o.d.g. di una successiva riunione; di proporre all'Assemblea gli emolumenti per l'Organo Amministrativo, per il Collegio Sindacale, per il Presidente del Comitato; di approvare preliminarmente i regolamenti da adottarsi da parte dell'Organo Amministrativo. Inoltre a ciascun membro del Comitato sono riconosciuti poteri inibitori, volti a disinnescare iniziative o decisioni contrastanti con gli interessi dell'ente locale direttamente interessato al servizio; in particolare gli è riconosciuta la possibilità di recedere dal contratto di affidamento *in house* per l'ipotesi in cui vengano assunte dal Comitato stesso decisioni incidenti sul servizio svolto in favore del singolo socio e sulle quali questi abbia manifestato al Comitato il proprio dissenso motivato da reiterati disservizi segnalati alla Società senza adeguata risposta.

Si precisa inoltre che il Regolamento di funzionamento del Comitato Unitario per l'esercizio del controllo analogo è coadiuvato, nell'esercizio delle funzioni di controllo, dal Comitato Tecnico previsto dall'art. 7 del Regolamento.

Infine, lo Statuto prevede, all'art. 14-ter,⁹ le ipotesi di decadenza degli amministratori nel caso di inosservanza delle direttive vincolanti impartite dal Comitato e dai Comuni, così da rendere massimamente cogenti le modalità di esercizio del controllo analogo.

La disamina che precede consente di ritenere sussistente in capo al Comune il potere di esercitare sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, come richiesto dalla normativa.

9 Articolo 14 ter – Decadenza degli amministratori

Gli amministratori decadono in caso di ingiustificata inosservanza delle direttive vincolanti impartite dal Comitato.

L'Assemblea accerta l'avvenuta decadenza degli amministratori sulla base di una proposta analiticamente motivata risultante da una relazione del Comitato. L'eventuale voto contrario dei soci rispetto alla proposta di decadenza formulata dal Comitato dovrà essere analiticamente motivato da ciascun socio.

C. REQUISITO DEL FATTURATO (Art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 175/2016)

La Società realizza oltre l'80% del suo fatturato, calcolato sulla media del fatturato del triennio relativo agli ultimi bilanci approvati, a favore degli enti che la controllano, come previsto dall'art. 4 dello Statuto e come emerge dall'allegata dichiarazione rilasciata dalla Società (All_Fatturato2024).

7.3 Con riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 – art. 192

La Società, come previsto dall'art. 192 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, con Delibera ANAC n. 884 del 25 settembre 2019 integrata con Deliberazione n. 824 del 14 ottobre 2020, in seguito a richiesta di nuovi Comuni affidanti, è iscritta nell' *"elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house"*.

Tale articolo è oggi stato abrogato dal D.Lgs. n. 36/2023.

7.4 Con riferimento al D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201.

L'art. 30 del D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201¹⁰ di *"Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica"*, impone a comuni e forme associative con popolazione superiore a 5.000 abitanti, città metropolitane e province di svolgere delle verifiche sulla situazione gestionale dei servizi.

In particolare, questi devono provvedere alla **"ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica"**, nei rispettivi territori.

Art. 30. Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali

1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, **effettuano la ricognizione periodica** della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. **La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.**

2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in **un'apposita relazione** ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente **costituisce appendice** della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Tale disposizione prevede che la ricognizione periodica debba rilevare, per ogni servizio affidato, in modo analitico:

- a) il concreto andamento dal punto di vista economico
- b) il concreto andamento dal punto di vista della qualità del servizio
- c) il concreto andamento dal punto di vista del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio.

inoltre

La ricognizione deve rilevare altresì la misura del ricorso all'affidamento a società *in house*, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

Tale analisi dovrà tener conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9 del citato Decreto Legislativo.

¹⁰ Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Nei paragrafi che seguono saranno analizzati i presupposti previsti dalla normativa ai fini del mantenimento dell'affidamento *in house*.

8. ANALISI DELLA SUSSISTENZA PARAMETRI E CONDIZIONI PREVISTE DALL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 201/2022

A. Rilevazione del concreto andamento dal punto di vista economico

Premesso che la gestione dei rifiuti è un pubblico servizio essenziale, il cui costo deve essere integralmente coperto dalle entrate previste dalla legge (tassa o tariffa) a carico degli utenti, restando a carico del bilancio comunale, in sostanza, la sola copertura delle eventuali agevolazioni di carattere sociale previste dal regolamento approvato dal Comunale, confrontando gli ultimi dati disponibili riferiti all'anno 2023 - desumibili dal Catasto Nazionale Rifiuti ISPRA¹¹ risulta che il Comune di Albano Sant'Alessandro sostiene per la gestione del servizio un costo pro capite annuo pari a 96,99 €/ab al di sotto della media ponderale di 111,08 €/ab, calcolata prendendo in considerazione comuni "similari" appartenenti alla provincia di Bergamo e Brescia con un numero di abitanti compreso in un intervallo (Range) tra 5.000 e 10.000.

Nella tabella allegata di seguito sono evidenziati:

- in rosso il dato del comune di Albano Sant'Alessandro
- in giallo i dati dei comuni gestiti da Servizi Comunali spa ricadenti nel cluster di analisi
- in bianco i dati dei comuni di altre gestioni ricadenti nel cluster di analisi

¹¹ Istituto Nazionale Protezione dell'Ambiente "ISPRA"

<https://www.catasto-rifiuti.isprambiente.it/index.php?pg=comune&aa=2019®id=03016&cerca=cerca&p=2&width=1440&height=900&advice=si>

IstatComune	Comune o Aggregazione	Provincia	Pop.(abitanti)	CTOTab	Valore Servizio
3016003	Albano Sant'Alessandro	Bergamo	8.243	96,99	799.488,57
3016005	Alme	Bergamo	5.506	129,4	712.476,40
3016006	Almenno San Bartolomeo	Bergamo	6.557	73,2	479.972,40
3016007	Almenno San Salvatore	Bergamo	5.496	89,87	493.925,52
3016016	Azzano San Paolo	Bergamo	7.617	87,51	666.563,67
3016028	Bolgare	Bergamo	6.680	82,39	550.365,20
3016029	Boltiere	Bergamo	6.275	90,79	569.707,25
3016031	Bonate Sotto	Bergamo	6.683	87,56	585.163,48
3016034	Bottanuco	Bergamo	5.079	81,01	411.449,79
3016037	Brembate	Bergamo	8.616	95,51	822.914,16
3016038	Brembate di Sopra	Bergamo	7.985	95,7	764.164,50
3016042	Brusaporto	Bergamo	5.632	80,22	451.799,04
3016043	Calcinate	Bergamo	6.212	76,68	476.336,16
3016044	Calcio	Bergamo	5.488	90,38	496.005,44
3016046	Calusco d'Adda	Bergamo	8.337	106,61	888.807,57
3016051	Capriate San Gervasio	Bergamo	8.242	102,8	847.277,60
3016073	Chiuduno	Bergamo	6.183	98,32	607.912,56
3016074	Cisano Bergamasco	Bergamo	6.218	106,28	660.849,04
3016075	Ciserano	Bergamo	5.678	158,62	900.644,36
3016076	Cividate al Piano	Bergamo	5.035	89,51	450.682,85
3016077	Clusone	Bergamo	8.629	133,2	1.149.382,80
3016086	Costa Volpino	Bergamo	8.785	147,08	1.292.097,80
3016089	Curno	Bergamo	7.537	86,32	650.593,84
3016096	Fara d'Adda	Bergamo	8.007	83,73	670.426,11
3016108	Gandino	Bergamo	5.155	92,06	474.569,30
3016113	Ghisalba	Bergamo	6.149	117,43	722.077,07
3016114	Gorlago	Bergamo	5.160	85,03	438.754,80
3016115	Gorle	Bergamo	6.564	92,32	605.988,48
3016117	Grassobbio	Bergamo	6.520	155,38	1.013.077,60
3016120	Grumello del Monte	Bergamo	7.533	105,21	792.546,93
3016128	Lovere	Bergamo	5.001	192,95	964.942,95
3016132	Mapello	Bergamo	6.946	101,44	704.602,24
3016143	Mozzo	Bergamo	7.263	86,57	628.757,91
3016152	Osio Sopra	Bergamo	5.168	88,74	458.608,32
3016157	Palosco	Bergamo	5.719	66,18	378.483,42
3016160	Pedrengo	Bergamo	5.902	122,78	724.647,56
3016169	Ponteranica	Bergamo	6.693	78,01	522.120,93
3016178	Ranica	Bergamo	5.892	78,21	460.813,32
3016189	San Paolo d'Argon	Bergamo	5.903	101,45	598.859,35
3016193	Sarnico	Bergamo	6.858	139,9	959.434,20
3016194	Scanzorosciate	Bergamo	9.933	80,56	800.202,48
3016202	Sorisole	Bergamo	8.843	90,16	797.284,88
3016204	Sovere	Bergamo	5.306	99,23	526.514,38
3016206	Spirano	Bergamo	5.644	100,77	568.745,88
3016212	Telgate	Bergamo	5.030	89,1	448.173,00
3016213	Terno d'Isola	Bergamo	8.005	91,19	729.975,95
3016214	Torre Boldone	Bergamo	8.736	70,05	611.956,80
3016218	Trescore Balneario	Bergamo	9.935	92,36	917.596,60
3016232	Verdellino	Bergamo	7.630	91,51	698.221,30
3016233	Verdello	Bergamo	8.162	90,28	736.865,36
3016239	Villa d'Alme	Bergamo	6.479	101,8	659.562,20
3016240	Villa di Serio	Bergamo	6.591	59,97	395.262,27
3016242	Villongo	Bergamo	8.150	86,56	705.464,00
3016245	Zanica	Bergamo	8.674	83,59	725.059,66
3016246	Zogno	Bergamo	8.568	110,72	948.648,96
3017002	Adro	Brescia	7.151	86,29	617.059,79
3017020	Borgo San Giacomo	Brescia	5.515	125,11	689.981,65
3017021	Borgosatollo	Brescia	9.113	88,07	802.581,91
3017025	Bovezzo	Brescia	7.307	127,75	933.469,25
3017034	Calvisano	Brescia	8.381	137,18	1.149.705,58
3017038	Capriolo	Brescia	9.383	121,19	1.137.125,77
3017040	Castegnato	Brescia	8.379	119,38	1.000.285,02
3017041	Castelcovati	Brescia	6.932	98,86	685.297,52
3017045	Castrezzato	Brescia	7.716	92,06	710.334,96
3017056	Coccaglio	Brescia	8.855	104,74	927.472,70
3017059	Cologne	Brescia	7.627	100,07	763.233,89
3017062	Corte Franca	Brescia	7.178	123,66	887.631,48
3017066	Dello	Brescia	5.671	100	567.100,00
3017070	Esine	Brescia	5.057	165,02	834.506,14
3017072	Flero	Brescia	8.732	122,09	1.066.089,88
3017080	Gottolengo	Brescia	5.022	114,39	574.466,58
3017085	Iseo	Brescia	8.962	201,21	1.803.244,02
3017102	Manerba del Garda	Brescia	5.351	324,42	1.735.971,42
3017114	Montirone	Brescia	5.055	133,62	675.449,10
3017136	Passirano	Brescia	6.890	114,16	786.562,40
3017143	Pisogne	Brescia	7.902	132,49	1.046.935,98
3017147	Poncarale	Brescia	5.186	111,96	580.624,56
3017149	Pontevico	Brescia	7.013	120,13	842.471,69
3017150	Pontoglio	Brescia	7.003	107,7	754.223,10
3017155	Prevalle	Brescia	6.876	105,79	727.412,04
3017156	Provaglio d'Iseo	Brescia	7.083	100,02	708.441,66
3017159	Quinzano d'Oglio	Brescia	6.231	95,71	596.369,01
3017163	Rodengo Saiano	Brescia	9.925	124,7	1.237.647,50
3017179	Sirmione	Brescia	8.312	265,2	2.204.342,40
3017186	Torbole Casaglia	Brescia	6.441	101,83	655.887,03
3017187	Toscolano-Maderno	Brescia	7.657	269,26	2.061.723,82
3017190	Trenzano	Brescia	5.511	90,09	496.485,99
3017195	Verolanuova	Brescia	8.076	114,84	927.447,84
3017201	Villanuova sul Clisi	Brescia	5.870	139,61	819.510,70
3017204	Vobarno	Brescia	8.309	109,97	913.740,73
	Totale		630.504,00	111,08	70.037.657,32

Una comparazione è sempre soggetta ad approssimazioni dovute in larga misura alle caratteristiche dei servizi richiesti da ogni singolo Comune.

La gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, tuttavia, non può essere valutata esclusivamente sotto il profilo economico in quanto le sue implicazioni in materia di salvaguardia dell'ambiente, di educazione civica, di rispetto degli ecosistemi e più in generale di miglioramento della qualità della vita per i membri di una comunità, assumono una valenza pari a quella economica. In considerazione dello stretto rapporto collaborativo instaurato tra l'Amministrazione affidante e la Società, proprio dell'affidamento *"in house"*, si riscontra che lo stesso permette all'Amministrazione di disporre di uno strumento agile ed efficace per modificare, anche in corso d'opera, il servizio svolto adattandolo alle esigenze del territorio con costi verificabili e sempre sotto il diretto controllo. Inoltre, l'assenza di terzietà insita nel rapporto *"in house"* e l'esistenza del *"controllo analogo"* consentono di meglio garantire i risultati che si intendono raggiungere secondo un comune progetto.

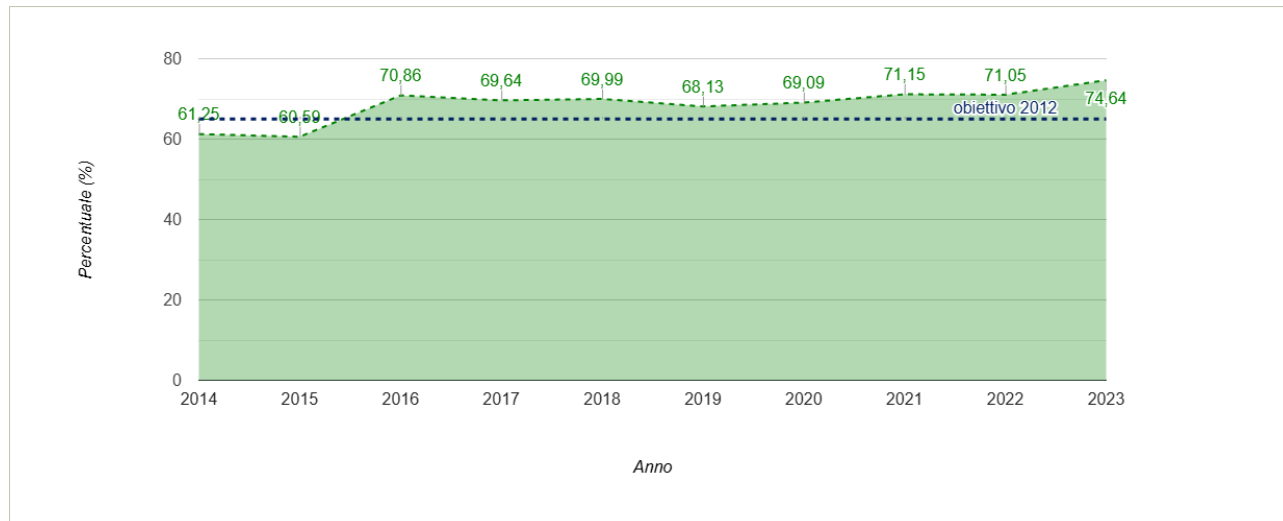
Nel paragrafo successivo saranno riportati i risultati ambientali della gestione del servizio.

B. Rilevazione dal concreto andamento dal punto di vista della qualità del servizio

I servizi affidati alla società sono evidenziati nella relazione di accompagnamento al PEF per gli anni 2024-2025 approvato dal Consiglio Comunale. I servizi erogati sono soggetti alla disciplina prevista dal contratto di servizio e dalla Carta Della Qualità del Servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 163 del 19.12.2022 e successivamente aggiornata con deliberazione G.C. nr. 57 del 28.05.2024.

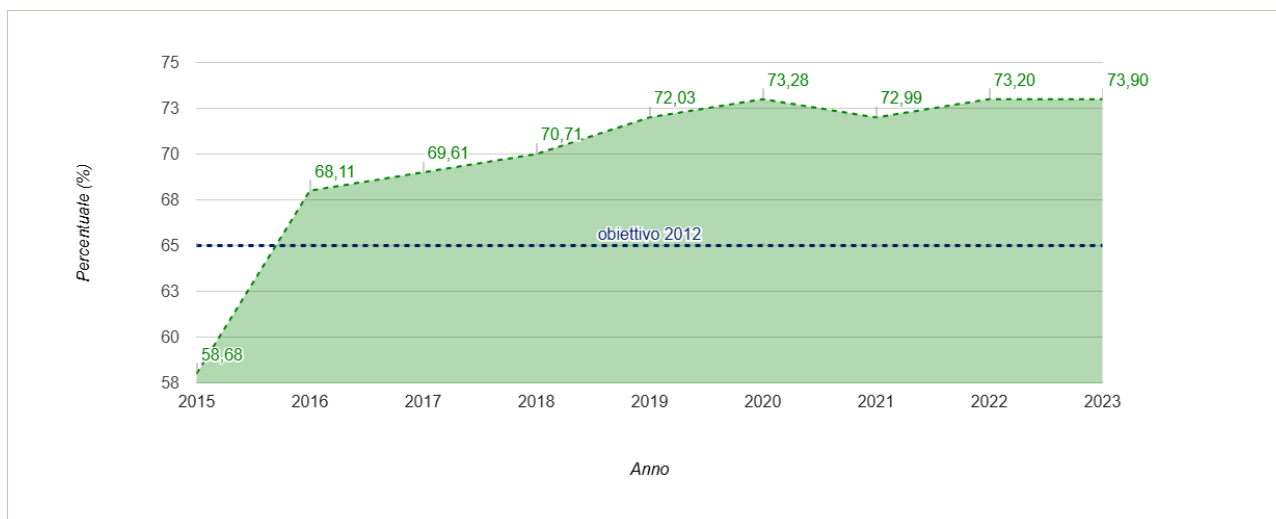
Si pone in evidenza che la Società ha espletato il servizio di igiene ambientale in oggetto nel pieno rispetto degli obblighi contrattuali, garantendo il conseguimento in linea con i risultati regionali in termini di raccolta differenziata dei rifiuti come da prospetti di seguito riportati:¹²

Andamento della percentuale di raccolta differenziata - Comune di Albano Sant'Alessandro



Andamento della percentuale di raccolta differenziata della regione Lombardia, anni 2015-2023

¹² I dati sono stati reperiti dal sito dell'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la ricerca Ambientale) nell'area dedicata al Catasto dei Rifiuti Urbani – Dati anno 2023.



Il comune di Albano Sant'Alessandro è stato premiato come una dei migliori comuni della Provincia di Bergamo (categoria 5.000-15.000 abitanti) nella classifica dei comuni ricicloni di Legambiente, indagine che dal 1994 fotografa e premia i comuni con i migliori sistemi di gestione dei rifiuti urbani, che mantengono la produzione pro capite di rifiuto indifferenziato avviato a smaltimento al di sotto dei 75 kg/ab/anno¹³. Di seguito si riporta la classifica con evidenziati:

- In rosso il comune di Albano Sant'Alessandro
- In giallo i comuni serviti da Servizi Comunali Spa

Posizione	Comune	Provincia	Abitanti	Pro capite secco residuo (Kg/anno/ab)	% RD
1	Villongo	Bergamo	8.195	37,2	90,30%
2	Zanica	Bergamo	8.722	46,7	88,00%
3	Civitate al Piano	Bergamo	5.064	48,9	86,70%
4	Spirano	Bergamo	5.722	49,4	87,50%
5	Chiuduno	Bergamo	6.189	51,1	88,00%
6	Martinengo	Bergamo	11.023	52	85,50%
7	Ponteranica	Bergamo	6.763	58	84,70%
8	Calcinate	Bergamo	6.206	58,2	89,80%
9	Pedrengo	Bergamo	5.909	58,5	86,80%
10	Arcene	Bergamo	5.027	59,1	84,50%
11	Boltiere	Bergamo	6.217	59,6	84,30%
12	Bonate Sotto	Bergamo	6.676	60,9	85,10%
13	Albano Sant'Alessandro	Bergamo	8.279	60,9	83,70%
14	Cologno al Serio	Bergamo	11.167	60,9	86,70%
15	Urgnano	Bergamo	10.134	61,1	87,00%
16	Gorlago	Bergamo	5.162	61,6	85,90%
17	Calcio	Bergamo	5.552	62	87,80%
18	Villa di Serio	Bergamo	7.192	64,9	86,20%
19	Telgate	Bergamo	5.048	64,9	84,80%
20	Trescore Balneario	Bergamo	11.416	65,8	84,10%
21	Azzano San Paolo	Bergamo	7.596	66,7	86,50%
22	Mozzo	Bergamo	7.242	68,6	83,70%
23	Almenno San Bartolomeo	Bergamo	7.534	69	79,70%
24	Torre Boldone	Bergamo	8.693	70	83,60%
25	Villa d'Almè	Bergamo	6.402	72,2	82,00%
26	Fara Gera d'Adda	Bergamo	8.010	74,6	79,80%
27	Bonate Sopra	Bergamo	10.848	75	79,30%

Con riferimento alla Carta della Qualità del Servizio si ricordano i seguenti principi fondamentali:

- ✓ Eguaglianza ed Imparzialità

¹³ Il rapporto "comuni Ricicloni 2025" è scaricabile al seguente link. <https://www.legambiente.it/rapporti-e-osservatori/comuni-ricicloni/>

I Gestori, nell'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, si impegnano al rispetto del principio di eguaglianza dei diritti degli utenti e di non discriminazione degli stessi, ispirando il proprio comportamento a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità. Non deve essere compiuta nessuna distinzione per motivi di sesso, razza, lingua, religione, opinione politica e condizioni socio-economiche durante l'esecuzione del servizio. Viene garantita inoltre la parità di trattamento nello svolgimento del servizio prestato fra le diverse aree geografiche e fra le diverse categorie o fasce di utenti, con l'impegno di superare le eventuali criticità dovute alle caratteristiche tecniche e funzionali del sistema infrastrutturale compatibilmente con le differenti caratteristiche territoriali.

✓ **Continuità del servizio**

I Gestori si impegnano a fornire un servizio continuo e regolare secondo le modalità previste e, qualora si dovessero verificare sospensioni o interruzioni del servizio stesso, adotteranno tutte le misure e i provvedimenti necessari per ridurre al minimo i tempi di disservizio e i relativi disagi all'utente.

✓ **Partecipazione e trasparenza**

I Gestori favoriscono la partecipazione dell'utente, sia per tutelare la corretta erogazione del servizio sia per favorire la collaborazione, garantendo l'accesso alle informazioni e dando riscontro alle segnalazioni. L'utente può produrre reclami e richiedere informazioni, cui ogni singolo Gestore per la propria competenza è tenuto a dare riscontro entro i termini previsti dal TQRIF e secondo i tempi previsti dallo schema regolatorio indicato dall'Ente Territorialmente Competente.

✓ **Efficienza ed efficacia**

I Gestori si impegnano ad erogare il servizio in modo da garantirne l'efficienza e l'efficacia con l'obiettivo del miglioramento continuo, adottando le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più funzionali allo scopo in conformità ai principi di sostenibilità e secondo criteri di fattibilità tecnica ed economica.

✓ **Cortesie**

I Gestori garantiscono all'utente un rapporto basato sulla cortesia e sul rispetto reciproco, adottando comportamenti, modi e linguaggi atti a raggiungere tale scopo.

✓ **Chiarezza, comprensibilità delle informazioni e semplificazione**

I Gestori nel redigere i propri atti rivolti agli utenti, pongono la massima attenzione nell'uso di un linguaggio semplice e di immediata comprensione per gli stessi. I Gestori provvedono alla razionalizzazione, riduzione, semplificazione ed informatizzazione delle procedure, impegnandosi a ridurre, per quanto possibile, gli adempimenti richiesti agli utenti ed a fornire gli opportuni chiarimenti su di essi, adattando gli strumenti necessari a questo fine (call center, sito web, ...).

✓ **Sicurezza, tutela dell'ambiente e della salute, qualità**

I Gestori garantiscono l'attuazione di un sistema di gestione tendente al miglioramento continuo delle prestazioni, che assicuri la soddisfazione delle legittime esigenze ed aspettative degli utenti e del Comune affidatario del servizio. I Gestori nello svolgimento del servizio e di ogni attività garantiscono, nei limiti delle proprie competenze, la tutela della salute e della sicurezza dei cittadini e dei lavoratori, nonché la salvaguardia dell'ambiente.

Con riferimento al contratto di servizio vigente, si evidenzia come lo stesso contempli tutte le prestazioni necessarie a garantire la completezza del servizio di igiene urbana a favore del Comune e della collettività, come di seguito evidenziato:

- i. gestione dei servizi amministrativi legati ai rifiuti, come la emissione, registrazione dei formulari per l'identificazione del rifiuto;
- ii. tenuta dei registri di scarico e scarico per tutti i rifiuti urbani prodotti sul territorio;
- iii. predisposizione, compilazione del MUD;
- iv. compilazione della scheda rifiuti Provinciale (O.r.s.o.);
- v. elaborazione ed invio dei dati sui rifiuti all'ISTAT;
- vi. consulenza tecnica e amministrativa sui rifiuti urbani;
- vii. gestione pratiche sistema SISTRI;
- viii. fornitura di servizi ONLINE su sito internet www.servizicomunali.it dove il Comune può scaricare tutte i dati relativi al servizio, calcolare in tempo reale la percentuale di raccolta differenziata raggiunta, elaborare statistiche sulla produzione di rifiuti, sui trasporti effettuati, ecc;

- ix. disponibilità di numero verde attivo per i cittadini/utenti;
- x. disponibilità di sito Internet “interattivo”, ovvero, i referenti dell’A.C. possono interloquire ONLINE con i nostri addetti, sia per segnalare sia per richiedere interventi ordinari e straordinari;
- xi. tenuta dei rapporti, la stipula di convenzioni e accordi con i consorzi degli imballaggi (COMIECO, COREPLA, COREVE, ecc.);
- xii. tenuta dei rapporti, la stipula di convenzioni e accordi con il Centro coordinamento RAEE;
- xiii. ricerca di mercato per la cessione dei rifiuti recuperabili;
- xiv. redazione di ogni tipo di statistica sui rifiuti raccolti tramite il sito internet www.servizicomunali.it (vedi allegato)
- xv. controllo satellitare degli automezzi impiegati per la raccolta dei rifiuti, la pulizia delle strade, ecc. tramite il sito internet;
- xvi. segnalazione all’utente in caso di conferimento di rifiuti non corrispondente alle norme regolamentari;
- xvii. inserimento nei piani dell’offerta formativa delle scuole presenti sul territorio di percorsi articolati in corsi e laboratori sui temi ambientali con particolare riferimento alla differenziazione dei rifiuti finalizzata al loro recupero e/o valorizzazione;
- xviii. cicli di incontri pubblici destinati alle diverse categorie di utenti (commercianti, ristoratori, gestori di comunità, famiglie, ecc);
- xix. interventi in occasioni di manifestazioni e fiere con stand, cartellonistica e forniture gratuite di contenitori o altro materiale finalizzato a sensibilizzare e a favorire il riciclo dei rifiuti prodotti;
- xx. corsi di aggiornamento a favore dei dipendenti pubblici e/o altri operatori sulle modalità di gestione del servizio al fine di consentire una più puntuale e distribuita informazione all’utenza che si interfaccia con il Comune o con altre strutture a questo collegate;
- xxi. predisposizione di procedure telematiche (APP, pagine internet, ecc) in grado di facilitare sia la differenziazione del rifiuto sia l’accesso ai servizi resi in un determinato Comune;

La Società affidataria del servizio ha ottenuto le seguenti certificazioni 9001 (qualità), 14001 (ambiente), 45001 (sicurezza), EMAS (dichiarazione ambientale), 37001 (anticorruzione), SA8000 (etica).

Il contratto di servizio vigente è stato integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 24.07.2024, dichiarata immediatamente eseguibile con la quale è stata approvata l’integrazione del contratto in essere che regola i rapporti fra il Comune e la Società Servizi Comunali S.p.A. per la gestione del servizio dei rifiuti urbani, aggiornato in conformità allo schema tipo di cui all’Allegato A alla deliberazione ARERA n. 385/2023/R/RIF.

C. Rilevazione del concreto andamento del servizio dal punto di vista del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio

Si può affermare che nel corso dell’affidamento sono stati rispettati tutti gli obblighi previsti dal contratto di servizio. Non sono stati rilevati significativi disservizi o irregolarità nell’esecuzione del contratto.

La Società ha presentato al comune (nella sua funzione di Ente Territorialmente Competente) la relazione annuale prevista dal Testo Unico sulla Qualità del servizio rifiuto (TQRIF) ARERA, a cui si fa rimando per l’indicazione degli standard di gestione correlati al quadrante I della qualità definito dal comune stesso.

La Società si è adeguata per tempo e in maniera propositiva agli obblighi derivanti dall’applicazione del TQRIF.

D. Rilevazione della misura del ricorso all’affidamento a società *in house*, e degli oneri e dei risultati in capo agli enti affidanti.

Il Comune di Albano Sant’Alessandro gestisce con l’istituto dell’*“in house providing”* il servizio pubblico di igiene urbana, mediante la Servizi Comunali S.p.A., come già sopra ampiamente evidenziato. Allo stato attuale, pertanto, il Comune ha optato per l’*in house* unicamente per la gestione di tale servizio: non risultano altri affidamenti in autoproduzione per il settore ambiente.

Con riferimento al servizio di igiene urbana si evidenzia quanto segue: in capo al Comune non risultano oneri aggiuntivi né investimenti specifici per la gestione del servizio oltre al canone annuale, a titolo di corrispettivo, per i servizi espletati dalla Società e concordati con l’Amministrazione e adeguato periodicamente in base alle effettive esigenze e necessità manifestate dal Comune.

E. Rispetto degli Atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9 del D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201.

La Società risulta affidataria di servizi pubblici locali a rete (*“Servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente”* D.Lgs. n. 201/2022, art. 2 lettera d)) pertanto trova applicazione l'articolo 7, di seguito riportato:

Art. 7. Competenze delle autorità di regolazione nei servizi pubblici locali a rete

1. Nei servizi pubblici locali a rete le autorità di regolazione individuano, per gli ambiti di competenza, i costi di riferimento dei servizi, lo schema tipo di piano economico-finanziario, gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi, anche ai fini di quanto previsto dagli articoli 10, comma 4, 14, comma 2, e 17, comma 2.
2. Negli ambiti di competenza, le autorità di regolazione predispongono schemi di bandi di gara e schemi di contratti tipo.
3. Gli enti locali o gli enti di governo dell'ambito possono richiedere alle competenti autorità di regolazione e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato un parere circa i profili economici e concorrenziali relativi alla suddivisione in lotti degli affidamenti.
4. Alle attività di cui al presente articolo si provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

In proposito si rileva che con la legge di Bilancio di previsione 2018 (Legge n. 205/2017) sono stati attribuiti all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (Aeegsi) compiti di regolazione anche nel settore dei rifiuti. Così, dal 1° gennaio 2018 la precedente Autorità trasforma la propria denominazione in ARERA, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. L'articolo 1, comma 527, della legge 205/17, che recita “al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”, ha assegnato all'Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”. La predetta disposizione attribuisce all'Autorità, tra le altre, le funzioni di:

- ✓ “predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’” (lett. f);
- ✓ “approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento” (lett. h);
- ✓ “verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”. (lett. i)

Negli esercizi finanziari **2020 – 2021 – 2022 – 2023 – 2024 – 2025** i piani finanziari per la gestione del servizio rifiuti sono stati approvati dal Consiglio Comunale secondo il metodo e nel rispetto degli indicatori (standard) pro-tempore previsti dall'ARERA, nell'ottica del mantenimento dell'equilibrio economico e contabile della gestione. La Società ha collaborato fattivamente con l'Ente territorialmente Competente presentando la documentazione inerente il PEF c.d. “grezzo” per tempo e condividendo con lo stesso la definizione degli obiettivi pluriennali. Nessun rilievo è stato sollevato nel corso dell'attività di validazione dei PEF da parte di un soggetto esterno ed indipendente.

9. RAGIONI CHE GIUSTIFICANO IL MANTENIMENTO DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A SOCIETÀ IN HOUSE

Ai sensi dell’articolo 17, comma 5 del D.Lgs. n. 201/2022, *“L’ente locale procede all’analisi periodica e all’eventuale razionalizzazione previste dall’articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, dando conto, nel provvedimento di cui al comma 1¹⁴ del medesimo articolo 20, delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell’affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione”*.

Tale disposizione prevede che nel provvedimento di cui al comma 1 dall’articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016 sia dato conto delle ragioni **che giustificano il mantenimento dell’affidamento del servizio a società in house:**

- a) sul piano economico
- b) sul piano della qualità dei servizi
- c) sul piano dei risultati conseguiti nella gestione

a) Quanto alle ragioni di carattere economico

Oltre a quanto esposto (Vedi paragrafo 8 - A. Quanto alla rilevazione del concreto andamento dal punto di vista economico) si pone in evidenza che sulla base della configurazione organizzativa della società Servizi Comunali S.p.A. che gestisce da anni il servizio di igiene urbana per conto di molti comuni soci, l’esperienza ed i risultati gestionali positivi conseguiti nel corso degli anni **dimostrano la convenienza tecnico economica della decisione del mantenimento dell’affidamento del servizio alla Società fino alla scadenza naturale** nell’ottica di garantire l’ottimizzazione e la massimizzazione delle economie di scala legata all’esecuzione del servizio nell’arco del periodo contrattuale ritenuto ottimale e funzionale a garantire l’assolvimento delle condizioni e degli standard qualitativi richiesti dai comuni soci.

Non da ultimi sono da considerare:

- I vantaggi economici derivanti dalla possibilità di adattare in ogni momento le condizioni di erogazione del servizio alle mutate esigenze del Comune come, ad esempio, l’attivazione di nuove forme di raccolta dei rifiuti o nuovi servizi di igiene ambientale;
- La possibilità di attivare tutti i servizi complementari al servizio principale che la società offre gratuitamente o con costi predefiniti;
- L’eliminazione dei costi, diretti ed indiretti, che l’Amministrazione Comunale sarebbe tenuta a sostenere qualora optasse per il ricorso ad una gara ad evidenza pubblica;
- In particolare, in caso di “affidamento esterno” le parti risulterebbero vincolate al contratto stipulato in esito della gara, cosicché ogni modifica del servizio e del contratto dovrebbe passare necessariamente attraverso il preventivo assenso del gestore, escludendosi la possibilità per l’Amministrazione di incidere unilateralmente sul gestore medesimo e sulla conduzione del servizio. Ben diversa la situazione nel modello di gestione “in house providing”, in forza dei peculiari poteri “interni” riservati all’Amministrazione, delle specifiche clausole del Capitolato Tecnico Prestazionale del Servizio e dei poteri di controllo analogo già descritti nei punti precedenti. Attraverso gli appalti aggiudicati con procedure ad evidenza pubblica, si cristallizza il rapporto tra i Comuni e l’appaltatore in base a quanto definito nel Capitolato Speciale d’Appalto. Infatti, le condizioni contrattuali di per sé sono di complessa e spesso inapplicabile revisione all’interno dei canoni dell’evidenza pubblica, oltre a richiedere anche l’assenso dell’appaltatore per poter essere modificate. L’affidamento in house, invece, si caratterizza proprio in relazione al principio del controllo analogo, per la peculiare elasticità e flessibilità delle

¹⁴ comma 1. Fermo quanto previsto dall’articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all’articolo 15.

condizioni operative e dei servizi offerti, elemento essenziale in particolare nella gestione dei rifiuti, caratterizzata da una rapida evoluzione delle tecnologie disponibili, delle previsioni normative, delle previsioni pianificatorie e delle esigenze mutevoli del territorio e delle utenze. Con il modello gestionale dell'*in house*, come è avvenuto in passato, è possibile infatti rimodulare il servizio in base all'efficacia riscontrata ancorché entro i limiti imposti dalla Regolazione dell'Autorità preposta in materia (ARERA).

Inoltre, si evidenzia che, da un confronto eseguito con i piani finanziari - approvati nel corso dell'anno 2024, per il biennio 2024/2025 - di alcuni comuni che si avvalgono di altri soggetti gestori, risulta che il costo abitante/gestore (costi dei servizi esternalizzati affidati al gestore esterno) appare congruo in termini di costi per i servizi erogati.

COMUNE	N. Abitanti 2022	% RD	costo/ab. 2024 Gestore	costo/ab. 2025 Gestore
Clusone	8.533	66%	111,58	112,70
Erbusco	8.746	77%	103,69	107,43
Soriso	8.862	81%	84,55	85,83
Torre Boldone	8.694	88%	86,50	86,50
Bussero	8.359	89%	90,90	92,72
Lesmo	8.405	90%	97,18	99,61
Macherio	7.514	85%	78,10	81,38
Galbiate	8.401	80%	81,40	83,52
Albano Sant'Alessandro	8.264	71%	68,81	68,23

Per i motivi sopra esposti si ritiene che la soluzione più idonea a garantire la maggiore efficienza e efficacia dell'azione amministrativa per i servizi di igiene urbana si configuri nella gestione in *house providing* con la Servizi Comunali S.p.A.

b) Quanto alle ragioni in termini di qualità dei servizi

Si rinvia a quanto sopra esposto (*vedi paragrafo 8 B) Quanto alla Rilevazione dal concreto andamento dal punto di vista della qualità del servizio*)

Di particolare importanza rilevano i servizi di supporto alla Amministrazione Comunale. L'efficacia ed il livello qualitativo del servizio discendono dalla complessiva configurazione organizzativa e gestionale adottata ed alla complessiva platea dei servizi erogati ancora più apprezzabile in relazione ad alcune attività ed alcuni costi che, nell'ipotesi di ricorso al mercato, resterebbero a carico del Comune quali, a titolo esemplificativo:

- le attività di supporto e consulenza fornite dagli uffici della Società per tutto quanto concerne la gestione dei rifiuti e delle problematiche amministrative, tecniche e/o operative riferite a tale ambito (modifiche normative, nuovi adempimenti, nuove progettualità finalizzate al miglioramento dei servizi, ricerca delle migliori possibilità di vendita delle materie prime seconda anche al di fuori dei consorzi di filiera, attività di educazione ambientale presso le scuole primarie e secondari di primo grado ecc.), con particolare riferimento al gravoso lavoro di supporto realizzato in collaborazione con i Comuni soci e finalizzato all'implementazione delle importanti delibere regolatorie introdotte nel corso dell'ultimo triennio, in particolare da parte dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA);

Allo stesso modo il modello *in house* garantisce ai Comuni soci un presidio diretto, immediato e facilmente verificabile del rispetto delle norme vigenti, così come della tracciabilità e del corretto conferimento dei rifiuti raccolti, nonché una migliore programmazione, con carattere di uniformità sui territori anche limitrofi, delle azioni e

delle iniziative di informazione, sensibilizzazione e formazione della cittadinanza, nonché di promozione di azioni tese alla riduzione dei rifiuti alla fonte e/o di miglioramento delle raccolte differenziate.

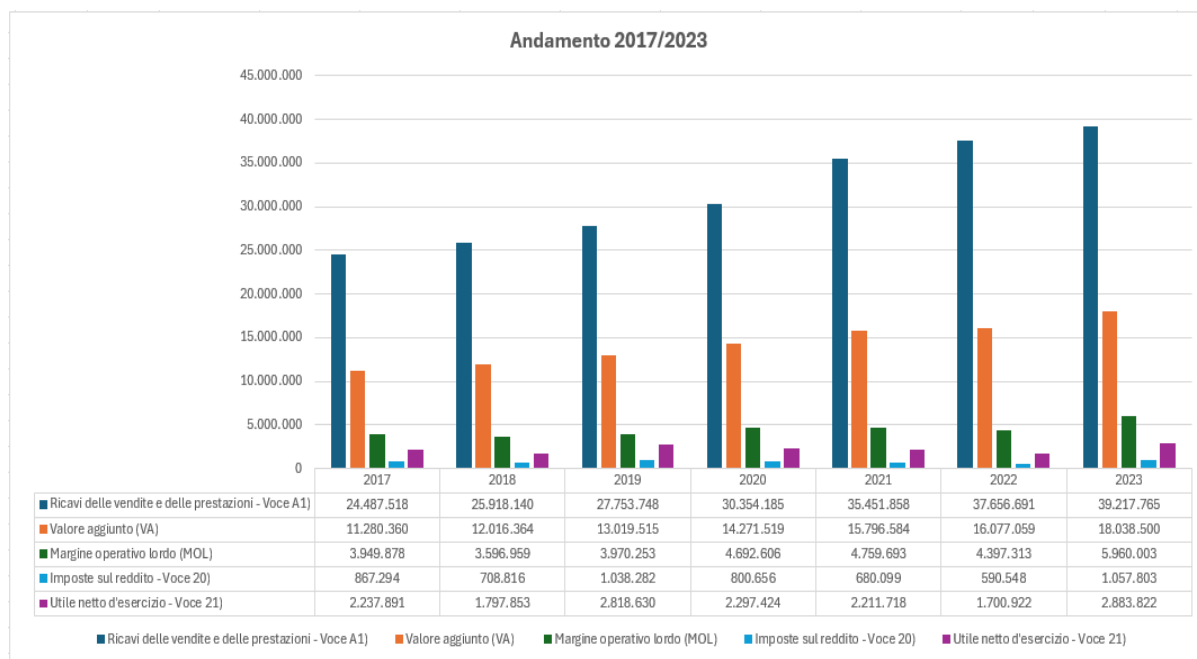
c) Quanto alle Regioni in termini di risultati conseguiti nella gestione

Si rinvia a quanto sopra esposto (*paragrafo 8. D. Quanto alle “rilevazione della misura del ricorso all’affidamento a società in house, e degli oneri e dei risultati in capo agli enti affidanti”*).

Dall’analisi dei bilanci d’esercizio approvati (Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa) e dei relativi allegati (Relazione sulla Gestione e Relazione sul Governo Societario di cui all’art. 6, comma 4 del D.Lgs. n. 175/2016) risulta quanto segue:

- i bilanci d’esercizio di Servizi Comunali S.p.A. sono sempre stati regolarmente depositati e hanno sempre chiuso con risultati d’esercizio positivi, come risulta dall’archivio dei bilanci depositati presso il Registro delle Imprese di Bergamo;
- il giudizio professionale espresso dalla società di Revisore Legale “KPMG S.p.A.” contenuto nelle relazioni annuali sulla revisione contabile dei bilanci degli ultimi sette esercizi 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 e 2017 esercizio da cui è prevista l’obbligatorietà della separazione delle funzioni tra organo di revisione legale e Collegio Sindacale) è:
 - a) di bilanci d’esercizio che forniscono la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria, del risultato economico e dei flussi di cassa in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione;
 - b) di relazioni sulla gestione che sono coerenti con il bilancio d’esercizio e che sono redatte in conformità alle norme di legge;
- le relazioni annuali del Collegio Sindacale in merito all’attività di vigilanza e controllo svolta, confermano che non sono mai emersi fatti significativi suscettibili di segnalazione o di menzione e il Collegio Sindacale ha sempre dato parere favorevole all’approvazione dei Bilanci d’esercizio e alla destinazione dell’utile d’esercizio;
- i principali elementi utili a dimostrare l’equilibrio e la solidità economica, patrimoniale e finanziaria della società sono così sintetizzati (dati espressi in unità di euro degli ultimi sette bilanci d’esercizio approvati):

Dati di bilancio	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Voce A1)	24.487.518	25.918.140	27.753.748	30.354.185	35.451.858	37.656.691	39.217.765
Valore aggiunto (VA)	11.280.360	12.016.364	13.019.515	14.271.519	15.796.584	16.077.059	18.038.500
Margine operativo lordo (MOL)	3.949.878	3.596.959	3.970.253	4.692.606	4.759.693	4.397.313	5.960.003
Imposte sul reddito - Voce 20)	867.294	708.816	1.038.282	800.656	680.099	590.548	1.057.803
Utile netto d’esercizio - Voce 21)	2.237.891	1.797.853	2.818.630	2.297.424	2.211.718	1.700.922	2.883.822



SI PRESENTANO I PRINCIPALI INDICI DI BILANCIO DEL PERIODO 2017-2023

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indici di redditività							
ROE netto	17,80%	12,50%	16,39%	10,76%	9,39%	6,73%	10,24%
ROI	12,01%	10,12%	11,02%	10,55%	6,89%	5,21%	8,85%
ROS	11,61%	9,67%	10,22%	10,52%	7,18%	5,22%	9,12
Indicatori di finanziamento delle immobilizzazioni							
Margine primario di struttura	667.232	2.346.491	4.272.453	2.189.289	3.994.381	6.995.106	9.877.885
Quoziente primario di struttura	1,06	1,19	1,33	1,11	1,2	1,38	1,54
Indicatori di solvibilità							
Margine di disponibilità	2.225.972	3.520.983	5.192.678	3.256.408	9.140.199	11.191.155	12.956.447
Quoziente di disponibilità	1,23	1,38	1,68	1,42	2,1	2,35	2,41
Margine di tesoreria	2.144.320	1.798.687	5.082.492	3.151.002	8.875.799	10.932.061	12.663.004
Quoziente di tesoreria	1,22	1,20	1,67	1,40	2,07	2,32	2,38

Tutto quanto evidenziato consente di affermare che il rischio per il Comune di subire perdite patrimoniali è assai remoto e anche nell'eventualità di chiudere un esercizio in perdita, la società possiede riserve capienti per la sua copertura.

A ciò si aggiunga che, nell'attuale assetto, l'attività inerente il segmento del servizio relativo alla termovalorizzazione del rifiuto secco indifferenziato presenta evidenti anomalie di mercato in quanto, pur trattandosi di una parte rilevante dei costi complessivi del servizio, la normativa in vigore in Lombardia non prevede la possibilità di attivare nuovi termovalorizzatori sancendo di fatto il monopolio degli impianti esistenti.

La società ha pertanto valutato e deciso di utilizzare gli utili di gestione per realizzare un impianto per il trattamento delle frazioni di rifiuto non soggette a tale limitazione.

La gestione *in house* dei servizi di igiene ambientale ha, pertanto, consentito al Comune di partecipare, con gli altri Comuni soci, ai vantaggi derivanti dalla comproprietà di un impianto di trattamento senza costi aggiuntivi, trasferimenti in conto impianti o sottoscrizione di fidejussioni o altre garanzie finanziarie.

Infatti, l'Assemblea e il Comitato per il controllo analogo della Società (verbale del comitato unitario per il controllo analogo n. 03-2021 del 16/12/2021) hanno dato il via alla realizzazione di un impianto per il trattamento di 100.000 tonnellate complessive di rifiuti ingombranti, polimerici e cellulosici. Questo impianto è già stato autorizzato dalla competente Provincia di Bergamo, sarà realizzato in Comune di Chiuduno e consentirà al Comune:

- dal punto di vista della tutela dell'ambiente la possibilità di esercitare sulle fasi del trattamento dei propri rifiuti un controllo analogo a quello esercitabile sui propri uffici;
- dal punto di vista della prevenzione e sensibilizzazione dei propri cittadini sarà possibile, grazie alle particolarità costruttive e alla presenza di coltivazioni e allevamenti sperimentali controllati da soggetti terzi (università), garantire una gestione rispettosa dell'ambiente con particolare riferimento al fenomeno del bioaccumulo di sostanze inquinanti;
- di calmierare i prezzi di trattamento dei rifiuti gestiti dall'impianto a favore dei cittadini serviti.

I lavori sono in corso di realizzazione come da Comunicazione di inizio lavori del 19/01/2024 relativa al provvedimento autorizzativo unico 1/2024 - Permesso di costruire n. 3881/2020 - rilasciato dal Comune di Chiuduno.

Da quanto esposto è possibile constatare le ottime performance ottenute e mantenute nel tempo dalla Società in termini di risultati economici e di equilibrio patrimoniale e finanziario.

Si precisa che:

- 1) Un riscontro ufficiale dei dati di sintesi riportati è disponibile consultando il Registro delle Imprese dove sono pubblicati i bilanci e le relazioni depositate dall'azienda, oltre che sul sito web aziendale www.servizicomunali.it nella sezione "Amministrazione trasparente" all'indirizzo <https://www.servizicomunali.it/pagina/bilancio-preventivo-consultivo/>;
- 2) Le relazioni degli organi di controllo (Revisore Legale e Collegio Sindacale) sono depositate al Registro delle Imprese di Bergamo, come allegati, insieme al bilancio d'esercizio;
- 3) I bilanci e le relazioni sono pubblicate sul sito web aziendale www.servizicomunali.it nella sezione "Amministrazione trasparente" all'indirizzo <https://www.servizicomunali.it/pagina/bilancio-preventivo-consultivo/>.

Albano Sant'Alessandro, 20 novembre 2025

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE E
GESTIONE DEL TERRITORIO
MARCHESI ING. FABIO**

COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO

(Bergamo)

Il revisore Unico dei conti

VERBALE N. 24 DEL 26.11.2025

Il sottoscritto dott.ssa Maria Carla Bianchi, Revisore dei Conti del Comune di Albano Sant'Alessandro (BG), vista la documentazione prodotta dal Responsabile dei servizi finanziari, ha proceduto ad effettuare le opportune verifiche per esprimere il Parere in merito alla proposta di delibera Consiliare avente ad oggetto: "Revisione periodica delle partecipazioni ex. art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175 e s.m.i.".

In particolare, il Revisore dei Conti,

VISTI

l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) in materia di funzioni dell'Organo di revisione;

l'art. 17 commi 3 e 4 del D.L. n. 90/2014;

quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica (di seguito T.U.S.P.), come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

gli "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche" emessi dal MEF in condivisione con la Corte dei Conti e pubblicati in data 20.11.2019;

tenuto conto di quanto indicato nella bozza di delibera e della relazione allegata da sottoporre al Consiglio Comunale;

ESAMINATI

1) il Piano di revisione Periodica delle partecipazioni detenute al 31.12.2024 – relazione descrittiva di cui all'art. 20 comma 1 del T.U.S.P.,

2) la proposta di delibera consiliare,

PRENDE ATTO

che l'Ente propone il mantenimento delle partecipazioni detenute.

motivando il mantenimento delle partecipazioni stesse in ragione delle seguenti considerazioni:

rispetto dall'art. 20 comma 2 del T.U.S.P.;

partecipazioni con le caratteristiche di cui all'art. 4 comma 2 lett. a) cioè relative a società che svolgono un servizio di interesse generale per la collettività amministrata;

VISTO

il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dalla Responsabile del servizio finanziario e rilasciato ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000;

lo Statuto Comunale;

il vigente regolamento di contabilità dell'ente;

CONSIDERATO

che l'Organo di Revisione, pur non essendo direttamente investito dall'adempimento con un obbligo di parere, in quanto non espressamente indicato nell'art. 239 comma 1 lettera b), riconosce la sussistenza di valide ragioni per non sottovalutare gli adempimenti connessi al processo in esame, riconducibili al fatto che gli obiettivi e i criteri d'azione collegati alla razionalizzazione delle partecipate sono suscettibili di influire significativamente sul bilancio dell'Ente,

TUTTO CIO' PREMESSO

in relazione alla proposta di delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto

“Revisione periodica delle partecipazioni ex. art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175 e s.m.i.”.

il sottoscritto, con riferimento alle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2024, ha accertato la coerenza operativa dell'Ente alle norme di cui al D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e invita, pertanto, l'Ente stesso:

- al monitoraggio continuo e tempestivo dei costi dei servizi offerti dalle partecipate, al fine di assicurare il contenimento delle relative spese;
- alla verifica periodica dei bilanci delle partecipate, avendo particolare attenzione nel vigilare su eventuali fatti di rilievo che possano influenzare negativamente il risultato di esercizio;
- alla trasmissione degli atti relativi all'approvazione della delibera in oggetto alla Corte dei Conti nei termini e con le modalità previste;
- alla trasmissione degli atti relativi all'approvazione della delibera in oggetto al Ministero delle Finanze, nei termini e con le modalità di cui all'art. 17 D.L. 90 del 24.06.2014.

Pizzighettone, 26 novembre 2025

Il Revisore dei conti
Dott.ssa Maria Carla Bianchi